

29 Aprile 2020



La magistratura di sorveglianza di fronte al Covid: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria

di Angela Della Bella

1. Presentiamo qui ai lettori una rassegna ragionata di provvedimenti della magistratura di sorveglianza, impegnata nell'improbabile compito di garantire che, nella drammatica situazione di emergenza sanitaria in corso, l'esecuzione della pena detentiva si svolga nel **rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute e di umanità del trattamento**. Un obiettivo che, come da più parti evidenziato, potrebbe raggiungersi qualora si riportasse la popolazione carceraria ad un livello tale da **consentire l'adozione all'interno degli istituti penitenziari delle misure necessarie per impedire il contagio** e si garantisse la **fuoriuscita immediata di coloro che, per età e situazioni patologiche pregresse, sono esposti a gravi rischi per la salute in caso di contagio**.

I provvedimenti che pubblichiamo sono tutti caratterizzati dal fatto che l'**epidemia** in atto costituisce un **parametro espressamente preso in considerazione ai fini della decisione**.

2. Una prima osservazione che sembrerebbe trarsi dalla lettura dei provvedimenti in esame è che i magistrati di sorveglianza stanno fronteggiando una **situazione del tutto straordinaria** avvalendosi essenzialmente degli **strumenti 'ordinari'** dell'ordinamento penitenziario, dunque con strumenti pensati per garantire l'esecuzione extra-muraria della pena detentiva per finalità rieducative o per evitare pregiudizi alla salute individuale del detenuto, ma non finalizzati ad assicurare la tutela individuale e collettiva in un contesto di pandemia come quella attuale.

Da questo punto di vista, non può non evidenziarsi la **mancata presa in carico del problema da parte del Governo**, il cui principale intervento in ambito penitenziario è rappresentato dall'introduzione, nell'**art. 123 del d.l. 18/2020**, di una speciale forma di esecuzione della pena nel domicilio per condannati con un residuo di pena inferiore ai 18 mesi: una misura dotata di **scarsa capacità deflattiva**, come sin da subito evidenziato in dottrina^[1], sia per il ristretto ambito applicativo, sia per la scarsa disponibilità dei braccialetti elettronici che, secondo quanto previsto, dovrebbero necessariamente 'assistere' l'esecuzione domiciliare nei casi di pena superiore a sei mesi.

Poco aggiunge, sotto questo profilo, il recentissimo intervento del Presidente del Consiglio (**DPCM 26 aprile 2020, c.d. Decreto per la fase 2**) che, alla art. 1 lett. y, dopo aver prescritto l'isolamento per i nuovi ingressi che siano "sintomatici", prosegue con alcune "raccomandazioni" rivolte, così sembrerebbe, ai giudici, ai quali, appunto, si raccomanda di "valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare" per i nuovi ingressi sintomatici ed ancora, con riguardo questa volta ai detenuti che potrebbero essere destinatari di permessi e semilibertà, si raccomanda di limitare l'utilizzo di tali misure "in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare".

In un solo caso, tra quelli esaminati, il giudice, accogliendo l'istanza di un condannato con pena residua compresa tra i 6 e i 18 mesi, ha applicato la nuova misura, stabilendo che la "pena detentiva dovrà essere eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 d.l. 18/2020 **non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico**, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura". *Cfr. provvedimento n. 3.*

In un altro caso, il giudice ha rigettato l'istanza di applicazione della nuova misura per l'impossibilità di darvi applicazione a causa della **indisponibilità di braccialetti elettronici** ed ha applicato d'ufficio la 'vecchia' misura dell'**esecuzione della pena del domicilio di cui all'art. 1 l. 199/2010**. Nel motivare l'applicazione della misura, a fronte di plurimi rigetti di precedenti istanze di misure alternative domiciliari, il giudice ha affermato di aver "tenuto conto delle finalità che hanno ispirato la recente normativa d'urgenza, ovvero quella di ridurre il sovraffollamento carcerario", nonché la possibilità di pervenire ad un giudizio prognostico favorevole, risultando la misura domiciliare "certamente contenitiva della pericolosità sociale mostrata dall'istante". *Cfr. provvedimento n. 6.*

3. Considerando i provvedimenti allegati nel loro insieme, ci pare che essi possano essere idealmente suddivisi in due categorie. Ad una prima categoria appartengono i provvedimenti attraverso i quali si è inteso dare **massima applicazione possibile a misure alternative alla detenzione**, in presenza ovviamente dei presupposti di legge, **al fine di alleviare la situazione di sovraffollamento** e garantire all'interno degli istituti l'adozione delle misure necessarie per prevenire la diffusione del contagio. Dunque, potremmo dire, misure finalizzate a realizzare per lo meno parzialmente obiettivi di **tutela della salute collettiva** all'interno della comunità carceraria, ma anche, di riflesso, per l'intera collettività. Ad una seconda categoria appartengono poi i provvedimenti attraverso i quali si è garantita l'**immediata fuoriuscita dal carcere dei detenuti più esposti alle conseguenze del virus per età e per le patologie accertate**, in un'ottica questa volta di **tutela della salute individuale**.

Nella prima categoria rientrano ad esempio ordinanze con le quali si è data applicazione all'**affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 o.p., anche nella forma 'allargata'** di cui al co. 3 bis (ossia per condannati con pena residua fino a quattro anni), pur in assenza di un'attività lavorativa del condannato e dunque in assenza di un requisito che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, la giurisprudenza maggioritaria ha sempre considerato condizione indispensabile per la concessione della misura. *Cfr. provvedimenti n. 10, 15 e 17.*

In questa stessa categoria si collocano poi le ordinanze con cui si è concesso l'**affidamento terapeutico ex art. 94 t.u. stup.** a seguito della certificazione del Sert circa la possibilità di proseguire il trattamento in via ambulatoriale per tutta la durata della pena residua e ciò nonostante la scarsa propensione della giurisprudenza a concedere tale misura in assenza di un programma terapeutico 'residenziale'. *Cfr. provvedimenti n. 7 e 21.*

Ancora, in questo stesso senso, si consideri la concessione della **detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 lett. a** (ossia a madre di figlio con età inferiore ai dieci anni), giustificata dalla necessità di rinsaldare i legami familiari in un'ottica di umanità della pena, per la "precaria quotidianità legata alla diffusione del Covid 19". *Cfr. provvedimento n. 25.*

Occorre poi rilevare che, in tutti questi casi, le misure alternative sono state applicate **in via provvisoria dai magistrati di sorveglianza**^[2], sulla base della considerazione che la situazione di emergenza sanitaria in atto valga di per sé a dimostrare sussistente "il grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione". *Cfr. provvedimento n. 15.* Così, ad esempio, in un caso di applicazione in via provvisoria di affidamento in prova 'allargato, "l'urgenza del provvedere" si è rinvenuta nella "straordinaria gravità dell'attuale momento storico, in cui la condizione di detenzione è oggettivamente più che mai difficile e drammatica per le implicazioni connesse al diffondersi

dell'epidemia da coronavirus": in tale situazione, continua il Magistrato, "l'ammissione in via provvisoria ed urgente all'affidamento in prova al servizio sociale, sussistendone tutti i presupposti di legittimità e merito, appare opportuna e rispondente anche al superiore principio di umanità dell'esecuzione penale". *Cfr. provvedimento n. 10.*

4. La seconda categoria di provvedimenti, certamente la più numerosa, è rappresentata da quelli attraverso i quali i giudici consentono l'uscita dal carcere dei detenuti che il contagio espone 'a maggior rischio' per la salute, in considerazione della particolare situazione soggettiva in cui si trovano. Lo strumento impiegato a questo fine è la **detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 ter**, ossia la misura domiciliare applicabile nei casi in cui opererebbe il differimento della pena disciplinato dagli artt. 146 e 147 del codice penale. Nella situazione di emergenza sanitaria, il riferimento è evidentemente all'ipotesi di **differimento facoltativo** di "pena restrittiva della libertà personale che deve essere eseguita contro chi si trova **in condizioni di grave infermità fisica**", di cui all'art. 147 co.1 n. 2.

In tutte le ordinanze esaminate, l'**epidemia** in atto viene presa in considerazione come **elemento che concorre a definire la gravità dell'infermità**. Anche patologie in precedenza non considerate incompatibili con il regime detentive vengono rivalutate, ai sensi dell'art. 147 co. 1 n. 2, in considerazione appunto dei **gravi rischi per la salute connessi all'esposizione al virus**. Così, riportando un esempio tra i tanti che si potrebbero fare, riferendosi ad un detenuto affetto da una grave patologia cardiaca, si è osservato che l'impossibilità di attuare in carcere le particolari cautele necessarie per evitare il contagio, a causa della situazione di sovraffollamento, induce a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 47 ter co. 1 ter: solo infatti "**la permanenza al domicilio consente quel distanziamento sociale che al momento rappresenta la cautela più significativa per evitare il contagio**, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute del detenuto, viste le patologie di cui soffre" *Cfr. provvedimento n. 14.*

Nell'individuazione dei casi rilevanti, i giudici si sono riferiti alle **indicazioni** contenute nelle linee guida dell'**Organizzazione mondiale della sanità** o in quelle dell'**Istituto Superiore della Sanità** (età, patologie oncologiche, respiratorie, cardiache, gravi forme di diabete magari associate ad obesità...). *Cfr. provvedimento n. 8.*

La lettura di tali provvedimenti costringe peraltro ad **aprire gli occhi su di una realtà di cui forse non si ha piena consapevolezza**, ossia la presenza tra la popolazione detenuta di **soggetti in età molto avanzata** (anche ultraottantenni), con **quadri patologici estremamente impegnativi** e in **condizioni di non autosufficienza** (cfr. ad es, a questo ultimo proposito, il *provvedimento n. 8*, che riguarda un detenuto bisognoso di "assistenza alla persona" e il *provvedimento n. 22*, che riguarda un detenuto in sedia a rotelle), sulla cui compatibilità con lo stato detentivo occorrerebbe forse sviluppare qualche riflessione, a prescindere dalla situazione contingente dell'epidemia.

5. A differenza delle altre ipotesi di detenzione domiciliare, la misura prevista dall'art. 47 ter co. 1 ter o.p. – proprio perché finalizzata a tutelare il diritto inderogabile alla salute – è applicabile a **prescindere dall'entità della pena residua e dalla tipologia di reato oggetto della condanna**: sotto questo profilo, deve osservarsi che la detenzione domiciliare in esame – sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale consolidata - risulta applicabile anche agli autori dei **reati di cui all'art. 4 bis**^[3].

Dai provvedimenti in esame emerge che i magistrati di sorveglianza stanno facendo un uso coraggioso di questa misura, che viene applicata anche ad autori di reati molto gravi, sulla base di un bilanciamento con le esigenze di difesa sociale, ma nella **consapevolezza dell'inderogabilità della tutela della salute e del principio dell'umanità del trattamento**. La misura è stata pertanto

applicata, in diversi casi, ad autori di **reati di cui all'art. 4 bis o.p.**, per i “gravissimi rischi” alla salute derivanti da un eventuale contagio all'interno dell'istituto penitenziario (*cfr. provvedimenti 8, 9 e 11*) e ciò anche in casi di condanne a pene molto lunghe o all'**ergastolo**. *Cfr. provvedimenti 12 e 19.*

Di particolare interesse il recentissimo caso milanese – che ha suscitato una scomposta ed ingiustificata reazione nella stampa – di applicazione della misura domiciliare ad un detenuto sottoposto al **regime del 41 bis**: la concessione della misura è stata motivata sulla base, da un lato, della gravità delle patologie del condannato e dell'età avanzata e, dall'altro, in considerazione del lungo periodo di detenzione già espiata e della vicinanza del fine pena. *Cfr. provvedimento 26.*

Va rilevato che, in alcuni casi, per l'espiazione della detenzione domiciliare si è individuato un luogo diverso da quello di abitazione, come del resto consentito dall'art. 47 ter o.p., in base al quale la pena può essere espiata “nella propria abitazione o **in un altro luogo di privata dimora** ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza”. In particolare, in alcuni casi relativi a soggetti condannati per reati di criminalità organizzata, si è stabilito che la misura fosse eseguita in un domicilio già da tempo messo a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed utilizzato per la fruizione dei permessi premio da parte dei detenuti ed ora utilizzato appunto per la detenzione domiciliare in condizioni di emergenza. A questo proposito, il Magistrato di sorveglianza ha osservato che la facilità di vigilanza del luogo, peraltro vicino all'istituto penitenziario, e la lontananza dai luoghi di commissione dei reati consentono di poter ragionevolmente escludere un concreto pericolo di fuga e di immediata recidiva. *Cfr. provvedimento n.12, ma, analogamente, cfr. provvedimenti n. 11 e 13.*

Tali decisioni, rese possibili dalla disponibilità di alcuni alloggi da destinare a tale scopo, fanno riflettere sulla opportunità - a livello di provvedimenti emergenziali che il Governo potrebbe assumere per fronteggiare l'epidemia all'interno degli istituti penitenziari - di destinare anche temporaneamente degli immobili all'esecuzione della detenzione domiciliare dei detenuti più esposti a pericoli per la salute in caso di contagio.

6. Come già osservato per le misure alternative, anche i provvedimenti applicativi della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 ter o.p. sono **tutti adottati in via provvisoria** dal magistrato di sorveglianza, secondo quanto previsto dal co.1 quater della stessa disposizione, che ammette tale possibilità in presenza di “**gravi pregiudizi derivanti dalla protrazione dello stato di detenzione**”, salvo poi trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva. Sulla sussistenza del presupposto non possono del resto nutrirsi dubbi: è infatti **auto-evidente che il propagarsi del contagio sia condizione che giustifica l'urgenza del provvedimento**. *Cfr., tra i tanti, i provvedimenti n. 5 e 9.*

L'unico caso di **provvedimento adottato, in via definitiva, dall'organo collegiale** riguarda un'ipotesi in cui l'istanza del detenuto rivolta in via provvisoria al Magistrato di sorveglianza era stata rigettata, sulla base della considerazione che pericolo di contagio non potesse essere preso in considerazione per valutare la gravità dell'infermità. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto che lo stato di infermità del detenuto, affetto da una pluralità di patologie croniche ed in età avanzata, fosse da considerarsi “aggravato significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio” e tale dunque da giustificare l'esecuzione domiciliare della pena detentiva. *Cfr. provvedimento 18.*

7. Secondo quanto stabilito dall'art. 47 co. 1 ter, il giudice nell'applicare la misura - che opera, come si è già ricordato, nei casi in cui si potrebbe altresì disporre il differimento della pena ai sensi dell'art. 146 e 147 – stabilisce un **termine di durata**, che è peraltro prorogabile sino a che perdurino le

condizioni che lo giustificano. A questo proposito, l'esame dei provvedimenti rivela prassi diversificate. In alcuni casi il magistrato non ha fissato alcun termine, demandando tale compito al tribunale di sorveglianza competente sulla decisione 'definitiva'. In altri casi, invece, è stato indicato un **termine**, ad esempio fine luglio o fine settembre (così nei provvedimenti n. 5 e 25), ma, più spesso, si è fatto riferimento alla **durata dell'emergenza sanitaria** (cfr. provvedimenti 13,14, 15, 16). Solo in un caso, quello deciso in via definitiva dal tribunale, la misura domiciliare è stata disposta per tutta la **durata della pena**, ciò presumibilmente in considerazione della vicinanza del fine pena e dell'irragionevolezza del rientro in istituto penitenziario per un tempo molto breve.

8. La giurisprudenza in esame dimostra l'impegno della magistratura di sorveglianza – a cui la legge attribuisce il ruolo di garante della legalità nell'esecuzione della pena detentiva – per assicurare il rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute ed umanità del trattamento.

I dati statistici contenuti nei **“bollettini” pubblicati periodicamente dal Garante nazionale** delle persone detenute o private della libertà personale – bollettini che, in assenza di comunicazioni provenienti da fonti ministeriali, rappresentano la fonte più attendibile ed aggiornata sulla situazione degli istituti penitenziari – confermano in effetti che gli sforzi della magistratura di sorveglianza stanno producendo **risultati significativi in termini di riduzione della popolazione carceraria**. Secondo quanto si legge nel [bollettino del 24 aprile](#), infatti, le persone attualmente presenti negli istituti penitenziari sono **53.658, con una diminuzione dunque di circa 7.000 presenze rispetto all'inizio dell'emergenza sanitaria** (al 29 febbraio i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza regolamentare di circa 48.000 posti^[4]).

Pur considerando che la diminuzione non è da attribuirsi esclusivamente all'applicazione delle misure domiciliari o alle altre misure alternative - dovendosi anche tenere conto, come si osserva nel documento del Garante, della diminuzione del numero di reati e della maggiore “cautela negli arresti” – il dato rivela che i giudici stanno operando con tutti i mezzi a disposizione dell'ordinamento.

L'ulteriore dato riportato nel bollettino, secondo cui sono 2.628 i detenuti usciti in applicazione della nuova misura domiciliare ex art. 123 d.l. 18/2020 (di cui 617 con braccialetti elettronici), ci porta a fare due ulteriori considerazioni.

La prima è che la misura introdotta per gestire l'emergenza è di per sé inadeguata al suo scopo, se lo scopo era – come sarebbe da attendersi – quello di realizzare un consistente sfooltimento della popolazione carceraria, da riportare per lo meno al di sotto dei livelli di sovraffollamento.

Da ciò la necessità di riflettere, *de iure condendo*, sull'opportunità di introdurre nell'ordinamento strumenti 'straordinari' che consentano di garantire in situazioni di emergenza una rapida fuoriuscita dei detenuti dagli istituti penitenziari, quando la esecuzione intramuraria possa determinare un grave pregiudizio per la salute e la vita delle persone. Una riflessione, questa, imposta da un lato dalla necessità di assicurare che l'esecuzione della pena si svolga nel rispetto di **principi inderogabili di tutela della salute e di umanità della pena** e, dall'altro, dalla sussistenza di **obblighi positivi in capo allo Stato** – discendenti tanto dalla Costituzione, quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – che impongono l'adozione di misure volte a proteggere la vita delle persone affidate alla sua custodia, come appunto i soggetti detenuti negli istituti penitenziari^[5]. Un obbligo che evidentemente sussiste nei confronti di tutti i detenuti, a prescindere quindi dal reato commesso e dalla caratura criminale della persona: tale questione, che è in questi giorni oggetto di aspro dibattito, a seguito dell'applicazione della detenzione domiciliare a detenuti sottoposti al regime detentivo

speciale ex **art. 41 bis**, sarà oggetto di contributi di approfondimento di prossima pubblicazione su questa *Rivista*.

La seconda considerazione è che l'emergenza sanitaria ha portato i giudici a **confrontarsi con maggiore rigore con l'idea del carcere come *extrema ratio***: tale atteggiamento ha rivelato le grandi **potenzialità del nostro ordinamento penitenziario** che, interpretato alla luce degli imperativi costituzionali di tutela della salute della persona detenuta e di umanità del trattamento, ha consentito 'a bocce ferme' – ossia in assenza di significativi interventi 'svuota-carceri' – una significativa contrazione dell'area coperta dall'esecuzione intramuraria della pena detentiva, senza mettere a repentaglio le esigenze di difesa sociale. L'auspicio è allora che gli **orientamenti della giurisprudenza di sorveglianza**, maturati nella drammaticità di questa situazione, si possano **consolidare anche dopo che l'emergenza sanitaria si sia esaurita**, in questo modo contribuendo a restituire alla pena il suo "volto costituzionale"^[6].

[1] Cfr. E. Dolcini, G.L. Gatta, [Carcere, coronavirus, decreto 'cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi](#), in questa *Rivista*, 20 marzo 2020.

[2] Per l'affidamento in prova ordinario, l'applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza è disciplinata dall'art. 47 o.p. co. 4 in presenza di un "grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione"; analoga disciplina si applica, secondo quanto stabilito nell'art. 94 co. 2 t.u. stup., per l'affidamento in prova c.d. terapeutico. Quanto infine alla detenzione domiciliare, l'applicazione provvisoria della misura, da parte del magistrato di sorveglianza, sempre in presenza del "grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" trova disciplina nell'art. 47 ter co. 1 quater o.p. Tali norme prevedono poi la trasmissione degli atti da parte del magistrato al tribunale di sorveglianza che dovrà assumere la decisione definitiva nel termine di sessanta giorni.

[3] Cfr., anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali, L. Cesaris, *Art. 47 ter*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, VI ed., p. 671 ss.

[4] La capienza regolamentare dichiarata è di 51.416 posti, ma – come si legge sempre in un Bollettino del Garante nazionale, questa volta del 30 marzo – "per affermazione dello stesso Dipartimento, i posti realmente disponibili non arrivano a 48.000".

[5] L'esistenza di tali obblighi positivi in capo allo Stato – obblighi che si fondano sull'art. 2 Cedu e trovano pacifica affermazione nella giurisprudenza europea – è stata espressamente ribadita in un recente documento del Consiglio d'Europa, proprio in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari. Cfr. *Information Document, 7 April 2020. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member States*, reperibile sul sito del Consiglio.

[6] L'espressione è di Andrea Pugiotto, cfr. [Il volto costituzionale della pena \(e i suoi sfregi\)](#), in *Dir. pen. cont.*, 10 giugno 2014.

Provvedimento 1

N. SIUS 2020 / 2722 - UDS BRESCIA
N. SIEP 2018 / 164 - PGCAP BRESCIA

Decreto N. 1553/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la istanza di:

1) applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter e 1 quater OP

presentata in nome e per conto di [REDACTED]

ESECUZIONE SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA –
CUMULO 04.04.2019 PROCURA GENERALE DI BRESCIA
DETENUTO PRESSO LA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO

Rilevato che le condizioni di salute generali del paziente così come descritte nella relazione sanitaria in atti sono già di per sé severe per le patologie croniche da cui è affetta anche rapportate all'età (cfr. relazione sanitari di Istituto);

che l'eventuale infezione di CODIV-19 comporterebbe un serio pericolo, anche quoad vitam, per lo stesso;

che è considerazione ovvia che la reclusione comporti l'impossibilità di osservare alcune delle norme preventive prescritte dal ministero della salute per la nota ed inevitabile promiscuità;

che, comunque, a differenza di un pensiero minoritario, la reclusione in carcere di per sé aumenta e non diminuisce il rischio di contagio, nonostante tutte le precauzioni prese;

che, infatti, resta rilevante il numero di persone che entra ed esce quotidianamente dall'Istituto e che, pur sottoposto positivamente al c.d. triage, potrebbe essere portatore in quel momento asintomatico di virus e per tale motivo ancora più pericoloso nella sua capacità infettante;

che tutto quanto esposto, a parere di chi scrive, integra le condizioni del differimento da eseguirsi, opportunamente, nelle forme della detenzione domiciliare.

ritenuto che il domicilio appare idoneo;

che sono in esecuzione reati fiscali e finanziari;

che [REDACTED] fruisce di permessi premio;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 47 ter 1 ter ed 1 quater OP, così come introdotto dall'art. 4 della legge 27.05.98 n. 165;

APPLICA

in via provvisoria la detenzione domiciliare al nominato in oggetto;

IMPONE

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE VIGENTI CHE, ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 IMPONGONO ALLE PERSONE FISICHE, SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DI EVITARE OGNI SPOSTAMENTO, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE

a pena di revoca della misura e di denuncia per evasione le seguenti condizioni:

1. l'interessato permarrà in [REDACTED] e sarà sottoposto al controllo dell'Autorità territorialmente competente della vigilanza, per il tramite del quale potrà proporre eventuali istanze al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA;
2. dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o locali malfamati;
3. Prenderà e manterrà contatti con l'Ufficio Esecuzione penale Esterna di BRESCIA

DISPONE

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza e al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA per l'esecuzione.

Brescia, 03.04.2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
DOTT. ALESSANDRO ZANIBONI

Depositato in Cancelleria
Il,
IL FUNZIONARIO

Depositato in Cancelleria
Brescia, il 03/04/2020
IL FUNZ. NARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossana RUGGIERO

Si comunichi

- ALLA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO PER LA NOTIFICA AL DETENUTO
- ALLA QUESTURA DI BRESCIA
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI [REDACTED] PER COMPETENZA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO SORVEGLIANZA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE N. 164/2018 SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA
- ALL'AVV. [REDACTED] NOTIFICA TELEMATICA

Provvedimento 2

N. SIUS 2020 / 2722 - UDS BRESCIA
N. SIEP 2018 / 164 - PGCAP BRESCIA

Decreto N. 1553/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la istanza di:

1) applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter e 1 quater OP

presentata in nome e per conto di [REDACTED]

**ESECUZIONE SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA –
CUMULO 04.04.2019 PROCURA GENERALE DI BRESCIA
DETENUTO PRESSO LA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO**

Rilevato che le condizioni di salute generali del paziente così come descritte nella relazione sanitaria in atti sono già di per sé severe per le patologie croniche da cui è affetta anche rapportate all'età (cfr. relazione sanitari di Istituto);

che l'eventuale infezione di CODIV-19 comporterebbe un serio pericolo, anche quoad vitam, per lo stesso;

che è considerazione ovvia che la reclusione comporti l'impossibilità di osservare alcune delle norme preventive prescritte dal ministero della salute per la nota ed inevitabile promiscuità;

che, comunque, a differenza di un pensiero minoritario, la reclusione in carcere di per sé aumenta e non diminuisce il rischio di contagio, nonostante tutte le precauzioni prese;

che, infatti, resta rilevante il numero di persone che entra ed esce quotidianamente dall'Istituto e che, pur sottoposto positivamente al c.d. triage, potrebbe essere portatore in quel momento asintomatico di virus e per tale motivo ancora più pericoloso nella sua capacità infettante;

che tutto quanto esposto, a parere di chi scrive, integra le condizioni del differimento da eseguirsi, opportunamente, nelle forme della detenzione domiciliare.

ritenuto che il domicilio appare idoneo;
che sono in esecuzione reati fiscali e finanziari;
che [REDACTED] fruisce di permessi premio;

ritenuta la propria competenza;
visto l'art. 47 ter 1 ter ed 1 quater OP, così come introdotto dall'art. 4 della legge 27.05.98 n. 165;

APPLICA

in via provvisoria la detenzione domiciliare al nominato in oggetto;

IMPONE

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE VIGENTI CHE, ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 IMPONGONO ALLE PERSONE FISICHE, SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DI EVITARE OGNI SPOSTAMENTO, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE

a pena di revoca della misura e di denuncia per evasione le seguenti condizioni:

1. l'interessato permarrà in [REDACTED] e sarà sottoposto al controllo dell'Autorità territorialmente competente della vigilanza, per il tramite del quale potrà proporre eventuali istanze al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA;
2. dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o locali malfamati;
3. Prenderà e manterrà contatti con l'Ufficio Esecuzione penale Esterna di BRESCIA

DISPONE

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza e al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA per l'esecuzione.

Brescia, 03.04.2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
DOTT. ALESSANDRO ZANIBONI

Depositato in Cancelleria
Il,
IL FUNZIONARIO

Depositato in Cancelleria
Brescia, il 04/04/2020
IL FUNZ. NARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossana RUGGIERO

Si comunichi

- ALLA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO PER LA NOTIFICA AL DETENUTO
- ALLA QUESTURA DI BRESCIA
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI [REDACTED] PER COMPETENZA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO SORVEGLIANZA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE N. 164/2018 SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA
- ALL'AVV. [REDACTED] NOTIFICA TELEMATICA



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

SIUS

Ord.

ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
ex art. 123 Decreto Legge 17.3.2020 n 18

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata da [redacted] - nt. [redacted] il [redacted] detenuta presso la Casa di reclusione donne di Venezia - in esecuzione della pena di cui alla sentenza [redacted] volta alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020 visto il parere del P.M.; visti gli atti trasmessi dalla Casa di reclusione donne di Venezia; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Dato atto che:

- l'istanza è presentata nel periodo di vigenza della norma ex art. 123 DL 18/2020 (dal 18.3.2020 al 30.6.2020);
- la pena residua in esecuzione non è superiore ai 18 mesi e deriva da condanne per reati non ostativi secondo quanto previsto dall'art. 123 cp 1 lett a) DL. citato: _____
- la detenuta non è stata dichiarata delinquente professionale, abituale o per tendenza;
- la detenuta dispone di un domicilio idoneo in [redacted]
- non è stata sottoposta a sorveglianza speciale e per quanto comunicato dalla Direzione della Casa di reclusione di Venezia non è stata destinataria di rapporti o sanzioni disciplinari;
- trattandosi di pena residua superiore a 6 mesi, la detenuta ha dato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico che sarà disattivato quando la pena da spiare sarà inferiore a mesi 6, ex art.123 co. 4 D.L. cit..

Tanto premesso, si osserva che la nuova misura introdotta dal recente decreto legge 18/2020 può essere concessa, in assenza delle condizione ostative già menzionate, una volta accertata la disponibilità del domicilio, purché non siano ravvisati "gravi motivi ostativi" ex art.123 co 2 D.L. cit. Nel caso di specie, non risultano agli atti possibili motivi di rischio tenuto conto che la sottoposizione alla misura avverrà con lo strumento di controllo del cd. braccialetto elettronico e pertanto la persona sarà monitorata negli eventuali spostamenti; tanto induce a ritenere che, nel caso di specie, non si configurino i "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura .

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L 18/2020

Dispone che nei confronti di [redacted] sopra generalizzata, la pena detentiva sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 D.L. 18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura. La detenuta a mezzo scorta raggiungerà immediatamente all'atto della scarcerazione il domicilio in [redacted] ove verranno eseguiti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio del monitoraggio a distanza; la programmazione del controllo tramite il dispositivo elettronico terrà conto dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio negli orari indicati al punto 4 delle prescrizioni. Designa la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia per l'esecuzione della misura. Assegna la vigilanza al [redacted] che vigilerà sul rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) Obbligo di prendere contatti telefonici entro 72 ore dalla scarcerazione con l' U.E.P.E. di Venezia al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C, D.P.R. 230/2000, con facoltà di recarsi presso tale ufficio negli orari in cui è autorizzato ad uscire, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

- 2) Obbligo di risiedere in [redacted] non potrà modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- 3) Divieto di allontanarsi dal domicilio se non per urgenze di carattere sanitario;
- 4) Potrà uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria tra le 10 e le 12 di ogni giorno unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio da COVID 19, con libertà di movimento nel comune di domicilio;
- 5) Potrà inoltre uscire anche in altri orari per urgenze di tipo sanitario previo avviso alle forze dell'ordine;
- 6) Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica per garantire la propria reperibilità;
- 7) Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
- 8) Dovrà mantenere buona condotta e prestare assistenza nei confronti dei familiari conviventi;
- 9) Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere;
- 10) Non potrà assumere sostanze stupefacenti o abusare di alcolici;
- 11) Dovrà conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 12) Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio, li consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

L'UEPE attiverà tutti i collegamenti necessari sul territorio, anche con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse alla detenzione domiciliare.


Venezia, li

07 APR 2020

Il Magistrato di Sorveglianza
[redacted]

Depositata in questa Cancelleria in
data odierna.

Venezia, 07.4.2020



Il Funzionario
[redacted]



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

SIUS

Ord.

ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
ex art. 123 Decreto Legge 17.3.2020 n 18

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata da [redacted] - nt. [redacted] il [redacted] detenuta presso la Casa di reclusione donne di Venezia - in esecuzione della pena di cui alla sentenza [redacted] volta alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020 visto il parere del P.M.; visti gli atti trasmessi dalla Casa di reclusione donne di Venezia; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Dato atto che:

- l'istanza è presentata nel periodo di vigenza della norma ex art. 123 DL 18/2020 (dal 18.3.2020 al 30.6.2020);
- la pena residua in esecuzione non è superiore ai 18 mesi e deriva da condanne per reati non ostativi secondo quanto previsto dall'art. 123 cp 1 lett a) DL. citato: _____
- la detenuta non è stata dichiarata delinquente professionale, abituale o per tendenza;
- la detenuta dispone di un domicilio idoneo in [redacted]
- non è stata sottoposta a sorveglianza speciale e per quanto comunicato dalla Direzione della Casa di reclusione di Venezia non è stata destinataria di rapporti o sanzioni disciplinari;
- trattandosi di pena residua superiore a 6 mesi, la detenuta ha dato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico che sarà disattivato quando la pena da spiare sarà inferiore a mesi 6, ex art.123 co. 4 D.L. cit..

Tanto premesso, si osserva che la nuova misura introdotta dal recente decreto legge 18/2020 può essere concessa, in assenza delle condizione ostative già menzionate, una volta accertata la disponibilità del domicilio, purché non siano ravvisati "gravi motivi ostativi" ex art.123 co 2 D.L. cit. Nel caso di specie, non risultano agli atti possibili motivi di rischio tenuto conto che la sottoposizione alla misura avverrà con lo strumento di controllo del cd. braccialetto elettronico e pertanto la persona sarà monitorata negli eventuali spostamenti; tanto induce a ritenere che, nel caso di specie, non si configurino i "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura .

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L 18/2020

Dispone che nei confronti di [redacted] sopra generalizzata, la pena detentiva sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 D.L. 18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura. La detenuta a mezzo scorta raggiungerà immediatamente all'atto della scarcerazione il domicilio in [redacted] ove verranno eseguiti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio del monitoraggio a distanza; la programmazione del controllo tramite il dispositivo elettronico terrà conto dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio negli orari indicati al punto 4 delle prescrizioni. Designa la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia per l'esecuzione della misura. Assegna la vigilanza al [redacted] che vigilerà sul rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) Obbligo di prendere contatti telefonici entro 72 ore dalla scarcerazione con l' U.E.P.E. di Venezia al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C, D.P.R. 230/2000, con facoltà di recarsi presso tale ufficio negli orari in cui è autorizzato ad uscire, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

- 2) Obbligo di risiedere in [redacted] non potrà modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- 3) Divieto di allontanarsi dal domicilio se non per urgenze di carattere sanitario;
- 4) Potrà uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria tra le 10 e le 12 di ogni giorno unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio da COVID 19, con libertà di movimento nel comune di domicilio;
- 5) Potrà inoltre uscire anche in altri orari per urgenze di tipo sanitario previo avviso alle forze dell'ordine;
- 6) Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica per garantire la propria reperibilità;
- 7) Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
- 8) Dovrà mantenere buona condotta e prestare assistenza nei confronti dei familiari conviventi;
- 9) Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere;
- 10) Non potrà assumere sostanze stupefacenti o abusare di alcolici;
- 11) Dovrà conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 12) Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio, li consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

L'UEPE attiverà tutti i collegamenti necessari sul territorio, anche con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse alla detenzione domiciliare.


Venezia, li

07 APR 2020

Il Magistrato di Sorveglianza
[redacted]

Depositata in questa Cancelleria in
data odierna.

Venezia, 07.4.2020



Il Funzionario
[redacted]



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

M. 1294/2020 DECR.

N° 2020/1827 SIUS

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti relativi a:

[redacted] nato a [redacted]

detenuto presso la Casa Circondariale di Verona

in esecuzione della pena di cui a cumulo della Procura della Repubblica di Trento del 13.05.2019 (SIEP 53/2018)

fine pena: 10.12.2027

Vista l'istanza di differimento-pena formulata dal Direttore della Casa Circondariale di Verona in data 17 marzo 2020, con la quale si segnala il detenuto, ai fini di cui all'articolo 147 cp "...per scongiurare eventuali criticità dovute all'emergenza in corso del coronavirus, che in caso di contagio potrebbe seriamente compromettere la salute del detenuto, già debilitato poiché affetto da importante patologia",

vista la relazione sanitaria allegata, da cui risulta che il detenuto "è affetto da diabete mellito insulino-dipendente e da insufficienza renale cronica. Una eventuale infezione dal COVID-19 porrebbe il paziente in una condizione di rischio elevato per la sopravvivenza;

rilevato che negli ultimi giorni a Verona i casi di contagio da COVID-19 sono esponenzialmente aumentati;

rilevato che le condizioni di promiscuità derivanti dalla detenzione amplificherebbero il rischio di contrarre l'infezione, con maggiore criticità per i pazienti con patologie a rischio", come attestato dal medico incaricato dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in data 21/3/2020 ;

ritenuto, pertanto, in via prognostica, che sussistano i presupposti perché il Tribunale di Sorveglianza disponga il differimento della pena per un periodo;

ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare in surroga non pare ostare alle esigenze di cura del condannato;

ritenuto, altresì, sussistente quel grave pregiudizio ex articolo 684, comma secondo, c.p., tale da comportare - medio tempore- l'intervento anticipatorio del Magistrato Sorveglianza;

Visti gli artt. 684 cpv c.p.p. e 147 c.p. e 47 ter comma 1 ter e comma 1 quater O.P.

CONCEDE

provvisoriamente ed in via di urgenza il beneficio della detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena **fino al 31 luglio 2020**, che avrà inizio dal giorno della scarcerazione; autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria, seguendo la via più breve e senza digressioni, comunicando l'arrivo ai Carabinieri di [redacted]

Attribuisce la vigilanza ai Carabinieri di [redacted] che il condannato dovrà avvisare non appena giunto al domicilio e che cureranno di comunicarlo a questo Ufficio.

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Impone al condannato le seguenti prescrizioni:

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'UDEPE di Trento (tel. 0461 230261).
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con la frequenza e le modalità che l'U.D.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n. 230/2000.
3. Potrà recarsi all'U.D.E.P.E. di Trento, su convocazione e previo, in ogni caso, avviso alla Autorità incaricata della vigilanza.
4. Manterrà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare in [redacted] l'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. Non potrà uscire dalla propria abitazione se non per comprovati motivi sanitari nell'ambito della provincia di domicilio, dandone avviso all'Autorità incaricata della vigilanza.
6. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicandoli altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica, cui dovrà rimanere reperibile anche di notte per il caso non rispondesse al campanello.
7. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con nessun mezzo con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.
8. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.
9. Non deterrà armi.
10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

AVVERTE IL CONDANNATO

- che la L. 26 novembre 2010 n. 199 ha previsto un sensibile aumento delle pene per chi, essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo, se ne allontani indebitamente;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe e modifiche dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni, su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura previo gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità;

sta per le notifiche e comunicazioni prescritte.





UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2020/1670

EPA 724/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza, pervenuta in data 14.3.2020, da [REDACTED], nato a [REDACTED], attualmente detenuto presso la ICA di Orvieto, in esecuzione della pena di a. 1 m 11 gg 11 recl., di cui alla sentenza GIP Tribunale di Asti in data 17.4.2018 irrev. il 4.5.2018; decorrenza pena 4.3.2019 fine pena 14.12.2020; volta ad ottenere, la detenzione domiciliare presso l'abitazione familiare in [REDACTED] vista la documentazione in atti;

OSSERVA

[REDACTED] risulta in espiazione di pena per il reato di associazione a delinquere a carattere trans-nazionale, finalizzata a realizzare a scopo di lucro più delitti in ambito tributario previsti dal D.Lvo n.74/00, nonché finalizzata alla commissione continuata di frode in commercio, immettendo in consumo in ambito nazionale e comunitario ingenti quantitativi di bottiglie di vini fraudolentemente etichettati con menzioni D.O.C. e/o I.G.P. egli si è costituito spontaneamente in carcere presso l'I.C.A. di Orvieto in data 4.3.2019. In questa sede il detenuto chiede l'applicazione, della misura dell'esecuzione presso il domicilio ex D.L. 17.3.2020 n. 18 ad [REDACTED]. Già in precedenza sono state rigettate analoghe istanze di misura alternativa. Nella relazione comportamentale dell'ICA di Orvieto, in data 11.3.2020, si dà atto che il [REDACTED] ha precedenti penali per delitti della stessa indole, che ha espiaato anche precedenti periodi detentivi in carcere ed in misura alternativa, che mantiene legami con il nucleo familiare residente a [REDACTED], con cui effettua regolari colloqui visivi, che la società [REDACTED] società di cui in sentenza il [REDACTED] è stato ritenuto amministratore di fatto, risulta amministrata dalla moglie e le quote sociali appartengono al fratello, alla suocera ed ad una delle figlie. Che sin dal suo ingresso in carcere ad Orvieto ha mantenuto regolare condotta, che presta attività lavorativa presso la locale falegnameria e partecipa al progetto [REDACTED] finalizzato ad affrontare il tema della genitorialità. Nella nota dei Carabinieri di [REDACTED] già acquisita per precedenti istruttorie si descrivono i precedenti penali riportati negli anni, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e non, l'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione della misura. Reputa questo Magistrato che, alla luce dell'ulteriore periodo di osservazione penitenziaria, della personalità del condannato quale evidenziata dallo stesso Gruppo di Osservazione e Trattamento dell'ICA di Orvieto nella relazione comportamentale in data 11.3.2020, dell'entità modesta della pena residua da dover espiaare (pari a circa nove mesi) possa pervenirsi alla concessione della misura ex L.199/10, anziché quella della detenzione domiciliare ex art 47 ter o.p., che richiede come presupposto quello della revisione critica del passato che non si reputa

compiutamente raggiunto come già motivato nei precedenti provvedimenti di rigetto di misure alternative, né tantomeno si reputa misura favorevole quella della detenzione domiciliare introdotta con Dl 17.3.2020 n.18, misura all'apparenza più favorevole ma di fatto di difficile immediata esecuzione. Infatti l'entità della pena residua è superiore a sei mesi di reclusione e la misura emergenziale introdotta con il decreto di urgenza prevede il controllo del detenuto domiciliare mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. A causa delle difficoltà nel reperire i mezzi elettronici di controllo od altri strumenti tecnici che dovrebbero essere resi disponibili per i singoli Istituti Penitenziari, di fatto tale misura non potrebbe trovare una sua immediata esecuzione con il rischio di vanificarne le finalità. Tenuto conto della finalità che hanno ispirato la recente normativa di urgenza ovvero quella di ridurre l'affollamento carcerario, ricorrendone i presupposti di legge è possibile in questa sede concedere la misura dell'esecuzione presso il domicilio ex L.199/10. A favore del [REDACTED] va in primo luogo valutato il fatto che è trascorso un ulteriore periodo di osservazione penitenziaria rispetto alla data di precedenti rigetti di altre misure alternative, durante il quale il condannato ha dato prova di sapersi adeguare alle regole di vita e seguire le attività trattamentali. Tali elementi consentono, allo stato attuale, in considerazione dell'ulteriore periodo di osservazione trascorso, della sua corretta condotta detentiva tenuta, la formulazione di un giudizio prognostico favorevole laddove il condannato prosegua il proprio percorso trattamentale attraverso la misura indicata, certamente contenitiva della pericolosità sociale mostrata dall'istante con la commissione dei reati in espiazione, per via dei controlli ai quali lo stesso deve sottoporsi, ma insieme idonea a favorire il progressivo reinserimento nella società che, ove non ammesso alla misura, sarebbe comunque prossima e che lo vedrebbe reinserirsi nel contesto di appartenenza in condizioni più svantaggiate.

Deve, infine, ritenersi scongiurato, tenuto conto dell'effetto preventivo degli inasprimenti di pena conseguenti ad eventuali evasioni, il pericolo di allontanamento dal domicilio.

Alla luce dell'istruttoria compiuta, sottolineato che il [REDACTED] non incorre in alcuna delle esclusioni indicate dall'art.1 L.199/2010 alle lettere a) b) o c), il Magistrato di sorveglianza ritiene concedibile allo stesso, per la residua pena espiana, la misura della esecuzione presso il domicilio oggi prospettato. Per le ragioni su esposte, ma anche per consentire la reimmissione nel contesto esterno monitorata dall'Uepe e mediata dall'esecuzione penale, può dunque disporsi che la residua pena sia espia dal condannato presso l'indicato domicilio ritenuto che la pericolosità sociale ancora emergente in capo all'interessato sia adeguatamente fronteggiabile mediante una misura contenitiva quale quella domiciliare.

Visto l'art. 1 L. 199/2010 e 69 bis ord. pen.

P.Q.M.

DISPONE

nei confronti del condannato [REDACTED] sopra generalizzato, che la pena detentiva

residua di cui al titolo in rubrica indicato sia eseguita presso l'abitazione familiare a [redacted] ove il condannato dovrà trattenersi costantemente, salvo diversa autorizzazione da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo territorialmente competente e sempre tenuto conto delle recenti misure sanitarie urgenti per la prevenzione del rischio di diffusione del Covid -19;

- che, appena scarcerato il [redacted] raggiunga il luogo di domicilio ed esecuzione della misura nel più breve tempo possibile e ,comunque, entro otto ore dalla sua scarcerazione;
- che, all'arrivo a [redacted] prenda immediati contatti telefonici , ovvero senza recarsi fisicamente, con i Carabinieri di [redacted] territorialmente competenti per i controlli, per dare contezza di sé;
- che durante il percorso di viaggio per recarsi a [redacted] ed una volta raggiunto il domicilio, si attenga scrupolosamente a tutte quelle misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da contagio da Covid -19 , stabilite dalle Autorità Sanitarie Governative e Regionali atte ad impedire il contagio e la diffusione del coronavirus ;
- che si impegni a mantenere efficiente ed idoneo il sistema acustico del campanello e del citofono di casa per rispondere ai controlli di P.G. fornendo ai Carabinieri anche i numeri di utenza cellulare su cui rendersi raggiungibile ;

IMPONE

al detenuto domiciliare [redacted]

- il divieto di allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo divenuto competente;
- il divieto di frequentare persone pregiudicate, fatta eccezione per i propri familiari o di cambiare l'abitazione prescelta senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo divenuto competente;

INDICA

quale Ufficio di Sorveglianza, nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura in oggetto, quello di Cuneo .

Comunicazioni come per legge.

Spoletto, 27 MAR. 2020

Funzionaria Giudiziaria
Dr. Lorella Palazzari

Il Magistrato di Sorveglianza

Nicla Flavia Restivo

Depositato in cancelleria 27 MAR. 2020

Funzionaria Giudiziaria
Dr. Lorella Palazzari

N. SIUS 2020 / 758 - UDS SIENA
N. SIEP 2019 / 472 - PGCAP BARI

Decreto N. 4681/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria di affidamento in prova in casi particolari (art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990), presentata per:

██████████ nato a ██████████ attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 17-06-2019 della Procura Generale di BARI (N. SIEP 2019 / 472)** – con fine pena: 04-09-2024 (- 45 giorni di liberazione anticipata, concessi con separata ordinanza)

OSSERVA

La pena residua in esecuzione è inferiore alla soglia dei 6 anni, ma superiore ai 4 (seppure di poco), può tuttavia essere attribuita ai reati cosiddetti "comuni" di ricettazione e omicidio colposo, pari complessivamente ad anni 4 e mesi 8. L'istanza è pertanto nei termini di ammissibilità.

E' allegato il programma del Ser.D. di ██████████ reso in data 20-03-2020, con diagnosi di alcoldipendenza e formula di idoneità per trattamento terapeutico ambulatoriale, che era anche già in corso prima dell'arresto con somministrazione di farmaco antagonista. All'istanza è allegato anche attestato di disponibilità di lavoro presso cooperativa sociale, ove il detenuto è iscritto come socio sin dall'8 ottobre 2018 con qualifica di operaio e mansioni di addetto alle pulizie.

Dal certificato del casellario e dalle sentenze prodotte e allegate all'istanza si evince che la commissione dei reati è abbastanza risalente (trattasi di vicende commesse dal 2005 al 2009); il condannato si è costituito al passaggio in giudicato dell'ultima sentenza ed in carcere si comporta correttamente, aprendosi al dialogo con gli operatori (si veda anche la relazione della Casa di Reclusione di San Gimignano del 23-03-2020, in atti). Ha già eseguito in regime di detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.) una porzione di pena, ora assorbita nel cumulo, da aprile ad agosto 2016 e non constano rilievi.

Si conferma, anche da parte dei Carabinieri di zona, la presenza di idoneo domicilio in alloggio in affitto, condiviso con la moglie, di cui è stata fornita anche copia del relativo contratto di locazione.

Sussistono quindi gli elementi per ritenere fondata la sussistenza dei presupposti per la definitiva concessione della misura richiesta da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Si ravvisa urgenza nel provvedere nel particolare momento di emergenza sanitaria nazionale per accedere ad un'esecuzione penale umana e comunque conforme ai parametri normativi, in presenza di tutti i presupposti di legge. L'ammissione provvisoria all'affidamento in prova in casi particolari consentirà di riprendere il programma terapeutico e di svolgere un più efficace percorso di risocializzazione, in presenza di riferimenti abitativi, affettivi e di lavoro e con adeguati sostegni terapeutici. La misura può quindi essere concessa in via provvisoria e di urgenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990,

APPLICA PROVVISORIAMENTE

a [REDACTED] l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990) per tutta la durata della pena residua, così come determinata dalla competente Procura (e cioè attualmente fino al 04-09-2024) con conseguente scarcerazione dell'affidato, se non detenuto per altra causa con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per recarsi senza scorta e tempestivamente al domicilio in: [REDACTED] e FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'affidato domicilierà stabilmente in: [REDACTED] e non modificherà detto domicilio senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
2. Stabilirà un rapporto continuativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di BARI attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dall'Ufficio stesso;
3. l'affidato non potrà lasciare il territorio del comune di [REDACTED] senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (salvo quanto sub 7);
4. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 20.00 e prima delle ore 8.00 del mattino successivo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni imposte per l'emergenza COVID-19 con DPCM 22 marzo 2020 (ed eventuali successivi) di cui l'istituto renderà edotto l'interessato, oltre al rispetto delle disposizioni eventualmente imposte sempre per la medesima ragione nella Regione Puglia. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
5. Seguirà il programma terapeutico concordato con il Ser.D. [REDACTED] e di rispettare le indicazioni date dai Responsabili e si asterrà dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti;
6. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
7. Svolgerà (appena sarà possibile) attività di lavoro presso la Cooperativa Sociale [REDACTED] con sede in [REDACTED] potendosi spostare per esclusive ragioni di lavoro nell'ambito della provincia di [REDACTED] (AUTORIZZA);
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana (tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza).

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura.

dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti o l'accompagnamento da parte di familiari e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, **all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;**

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED] salvo quanto segue:
 - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con **l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo per il tempo strettamente necessario (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.


Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

II

6 APR 2020




vissuto e del coinvolgimento nei reati. E' emersa capacità di riflessione e di assunzione di graduale consapevolezza. Regolare, come si diceva, il percorso dei permessi premio.

Le informazioni di polizia e del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già acquisite ai sensi dell'art. 4 bis O.P., non hanno evidenziato concrete controindicazioni. D'altra parte, il citato decreto della Corte d'Appello di Napoli del 28-04-2015 esclude una pericolosità qualificata del soggetto e attesta che da circa un ventennio non sono emersi "elementi denotanti un collegamento di qualsiasi tipo con qualsivoglia clan camorristico".

In considerazione della attuale, grave emergenza pandemica per COVID-19, pare urgente e indifferibile la concessione di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 TER, co. 1, lett. c) e d) O.P.), vista la durata della pena residua (non superiore a quattro anni) e considerando le implicazioni derivanti dal protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite, date le patologie certificate, considerata l'età del detenuto e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19). Si ritiene pertanto di poter ammettere l'interessato in via provvisoria e d'urgenza alla detenzione domiciliare all'indirizzo familiare in [REDACTED] già verificato in atti. La misura appare più opportuna in questa fase rispetto alla provvisoria applicazione di affidamento in prova al servizio sociale, i cui elementi essenziali non sono ancora stati verificati e la cui istanza principale non è nemmeno stata trasmessa a questo Ufficio.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) e d) O.P.,

DISPONE

D'ufficio nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) e d) O.P.)**, con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova -dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI:**

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED] presso la moglie, [REDACTED] salvo quanto segue:
 - Potrà allontanarsi dall'abitazione per esigenze essenziali di vita ogni giorno per due ore **dalle ore 09.00 alle ore 11.00**, permanendo comunque nell'ambito del territorio del comune; rispettando in ogni caso le indicazioni di cui ai DPCM 8-9 e 22 marzo 2020 (ed eventuali seguenti) che l'Istituto provvederà a comunicare al detenuto;
 - Potrà inoltre sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di NAPOLI**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con **l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di NAPOLI**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo, anche oltre gli orari di cui sub 1) (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;

5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

RIGETTA l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 27/03/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020



Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____

N. SIUS 2020 / 695 - UDS SIENA
 N. SIEP 2018 / 1885 - PGCAP NAPOLI



Decreto N. 466/2020

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma IV, O.P.), presentata per:

██████████ nato a ██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 05-11-2019 della Procura Generale di NAPOLI (N. SIEP 1885 / 2018) – fine pena: 29-02-2024

OSSERVA

La pena residua in esecuzione è inferiore alla soglia dei 4 anni e può essere attribuita a reati non ostativi, le cui sentenze sono assorbite nel provvedimento di cumulo da ultimo redatto e il detenuto si trova nelle condizioni di cui al comma 3 bis dell'art. 47 O.P., essendo ora nuovamente ristretto dal 15.10.2018, mantenendo condotta costantemente regolare e mostrando un buon orientamento, come da relazioni intanto acquisite.

E' infatti tornato in carcere il 15.10.2018, al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10-10-2016 di condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, accertata dal 1990 al 2002 in Salerno; tuttavia detta pena, assorbita nel provvedimento di cumulo del 5-11-2019 della Procura Generale di Napoli, può considerarsi espia e possono considerarsi in residua espiazione le pene (relative a reati non ostativi) di cui alle altre sentenze assorbite nel cumulo (reati di armi, lesioni, rapina, incendio, simulazione di reato, commessi in epoca pressochè coeva). Il soggetto era già stato ristretto dal 2000 al 2006 (scarcerato per l'indulto) e dal 2016 al 2018, ottenendo ampia concessione di riduzione pena per liberazione anticipata. Durante l'ultima carcerazione del 2016-2018 è stato ammesso alla fruizione di permessi premio dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza – come da allegazioni all'istanza – e infine anche all'esecuzione della pena al domicilio nel regime della legge 199/2010, così terminando la pena il 23.09.2018.

Pertinente il richiamo del Difensore al raggiungimento del grado di rieducazione adeguato ed al divieto di regressione nel trattamento (sentenze C. Cost. 50/1995, 445/1997; 13/199; 32/20): in effetti i reati, pur gravi, sono risalenti (gli ultimi commessi nel 2006 e determinanti la revoca dell'indulto) e successivamente il condannato ha avviato un percorso di recupero e reinserimento, fruendo con regolarità di permessi premio, venendo ammesso all'esecuzione della pena al domicilio nel 2018, senza che siano emerse segnalazioni, tanto che è sempre stata concessa anche la liberazione anticipata.

All'istanza è allegata documentazione relativa alla disponibilità di alloggio presso la compagna, ██████████, ove tra l'altro il detenuto ha fruito di permessi premio e del beneficio della legge 199/2010 durante la precedente carcerazione nel 2017-2018 e attestazione per lo svolgimento di attività lavorativa.

Agli atti e anche la relazione socio-familiare già recentemente redatta dall'UEPE di Salerno e le relazioni delle Case Circondariali di Benevento e Salerno, che confermano la sussistenza di positivi presupposti.

Si ravvisa urgenza nel provvedere sia per non interrompere il percorso di reinserimento già proficuamente avviato, sia per la straordinaria gravità dell'attuale momento storico, in cui la condizione di detenzione è oggettivamente più che mai difficile e drammatica per le implicazioni connesse al diffondersi dell'epidemia da coronavirus. L'ammissione in via provvisoria ed urgente all'affidamento in prova al servizio sociale, sussistendone tutti i presupposti di legittimità e merito, appare quindi opportuna e rispondente anche al

superiore principio di umanità dell'esecuzione penale (art. 27 Costituzione; art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), in attesa della definitiva decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza, consentendo così anche una modalità di ulteriore sperimentazione e verifica, suscettibile tuttavia di immediato regresso, qualora il detenuto non se ne dimostri più meritevole.

P.Q.M.

Visto l'art. 47, comma IV e comma 3 bis, O.P.,

APPLICA PROVVISORIAMENTE

a [REDACTED] l'affidamento in prova al servizio sociale per tutta la durata della pena residua, così come determinata dalla competente Procura (e cioè attualmente fino al 29-02-2024) con conseguente scarcerazione dell'affidato, se non detenuto per altra causa e nei tempi necessari alla predisposizione e organizzazione del viaggio, per recarsi senza scorta e tempestivamente al domicilio di:

[REDACTED] FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'affidato domicilierà stabilmente in [REDACTED] e non modificherà il domicilio senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
2. Stabilirà un rapporto continuativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di SALERNO (via Irno n° 11, tel. 089 7415111) attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dall'Ufficio stesso;
3. l'affidato non potrà lasciare il territorio del [REDACTED] senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (salvo quanto sub 7);
4. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 20.00 e prima delle ore 8.00 del mattino successivo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni imposte per l'emergenza COVID-19 con DPCM 22 marzo 2020 (ed eventuali successivi) di cui l'istituto renderà edotto l'interessato, oltre al rispetto delle disposizioni imposte sempre per la medesima ragione nella Regione Campania. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
5. Non abuserà di alcolici e non assumerà sostanze stupefacenti;
6. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
7. Svolgerà (appena sarà possibile) attività di lavoro presso la ditta [REDACTED] dove potrà recarsi dando avviso dell'inizio dell'attività di lavoro all'Autorità di polizia preposta alla sorveglianza (SI AUTORIZZA);
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana (tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza).

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;

- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura.

Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa di Reclusione di San Gimignano o da un Suo Sostituto.

Si dispone inoltre la trasmissione della istanza, nonché degli allegati e di copia di questo atto, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per il provvedimento da adottare in via definitiva sull'istanza in oggetto.

Siena, 01-04-2020



IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Maria Letizia Venturini



Depositato in Cancelleria

Il 1 APR 2020


AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
ALLA DIREZIONE della Casa di Reclusione di San Gimignano
ALLA PROCURA GENERALE di NAPOLI (N. SIEP 1885 / 2018)
ALL' UEPE di SALERNO
Alla Questura/Carabinieri 

N. SIUS 2020 / 808 - UDS SIENA
N. SIEP 2016 / 117 - PGCAP PALERMO

DECRETO N. 488/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta di detenzione domiciliare in luogo del differimento (art. 47 TER, comma 1 TER e QUATER, O.P. in relazione all'art. 147 c.p.), presentata in data 24-03-2020 dal Difensore per:

██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano – con fine pena: 03-08-2027, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 06-06-2018 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 305 / 2016 della Procura Generale di PALERMO) – fine pena: 05-05-2027

OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute per gli altissimi rischi connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (64 anni compiuti).

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 20-3-2020 aveva già certificato che il detenuto è affetto da esiti di infarto del miocardio e cardiopatia ipertensiva.

E' stato individuato un domicilio disponibile in ██████████

██████████ in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari per i colloqui e che ora può ospitare detenuti in detenzione domiciliare in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale e già altri due detenuti anziani della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati lì ammessi alla detenzione domiciliare con precedenti provvedimenti di questo Ufficio.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. rapporto aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19) e delle conoscenze scientifiche in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario.

Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune ██████████ si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

L'interessato è detenuto dal 29/11/2011, in espiatione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne, una per associazione di tipo mafioso, estorsioni continuate aggravate, stupefacenti; altra per estorsione, parimenti aggravata ex art. 7 legge 203/1991, e un'ultima per violazione della sorveglianza speciale, per fatti commessi in Palermo dal 2008 al 2011. Le prime due sentenze sono state ritenute in continuazione con determinazione di una pena complessiva di 16 anni di reclusione e la scadenza è attualmente fissata tra circa sette anni.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 21.04.2016, trasferito dalla Casa Circondariale di Lanciano per sfollamento, danno conto del mantenimento di condotta regolare e sufficientemente partecipativa alle attività del trattamento, con avvio di un parziale percorso di ripensamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute (art. 32 Costituzione) e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale (art. 27 Costituzione e art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Date le patologie certificate, considerata l'età e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo dell'emergenza sanitaria. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie; FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:
[REDACTED]
salvo quanto segue:
 - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria
Il 06/04/2020




Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____

N. SIUS 2020 / 751 - UDS SIENA
N. SIEP 2004 / 73 - PGCAP PALERMO

DECRETO N. 131/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 lett. c) O.P.), presentata in data 20-03-2020 per:

██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 15.12.2008 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 73 / 2004)** - con la pena dell'ERGASTOLO

OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute e per le potenziali complicanze connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (77 ANNI)

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 24-3-2020 certifica la presenza di cardiopatia ipertensiva e vasculopatia diffusa con pregressi episodi di ischemia cerebrale transitoria.

E' stato individuato un domicilio disponibile in ██████████

██████████ in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari quando vengono ai colloqui e che ora può essere utilizzato per detenuti in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Scienza in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario. Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune ██████████ si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

██████████ detenuto dal 22/1/2002, in espiazione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne per associazione di tipo mafioso, ritenuta con più sentenze dal 1986 al 1994 e con permanenza fino al 2003, per omicidio in concorso, commesso il 20.10.1986 ██████████ nell'ambito di ██████████ nella configurazione della ██████████ infiltrata nelle attività locali, particolarmente agricole, per cui gli è stato irrogato l'ergastolo. E' stato accertato che era membro della ██████████ collegata a cosche di altri mandamenti, tutte facenti capo ██████████

La sua posizione giuridica è stata approfonditamente analizzata in sede di procedimento per l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione, concluso tuttavia negativamente davanti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze all'esito dell'udienza del 21-03-2017 (N. SIUS 2015 / 5486) dopo plurimi rinvii istruttori. Egli è stato coniugato con ██████████ figlia di un elemento di spicco di un clan locale, deceduta dieci anni fa per sclerosi multipla ed ha lavorato nei vigili del fuoco. Fino al 2003 è stato inserito nella mafia ██████████

Le informazioni già acquisite rispetto alla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, anche tramite la Prefettura - CPOSP, non riportano alcun elemento concreto ostativo; le indicazioni sono alquanto generiche e riferite al passato e ai reati commessi, indiscutibilmente gravi, seppure ormai decisamente risalenti (a diciassette anni fa e oltre).

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 27.06.2014, danno conto del mantenimento di condotta regolare e partecipativa alle attività del trattamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione** [REDACTED]
Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED]
salvo quanto segue:
 - Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
 - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'**autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA**;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di

idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;

9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020




IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini



Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____

Il verbalizzante _____

██████████ è detenuto dall'esecuzione del fermo di polizia giudiziaria del 20.06.2006 ed ha riportato più condanne per associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate da finalità mafiosa per fatti commessi dal 1987 al 2006 ██████████. Le Questure richieste di informazioni riferiscono di averlo attenzionato sin dal 1984 per l'appartenenza all'associazione mafiosa ██████████ inserito nella famiglia mafiosa di ██████████, di cui è stato reggente a seguito della morte di ██████████ e del fratello, ██████████. Segnalano che è stato coinvolto in numerose operazioni di polizia e indagato più volte per associazione mafiosa, estorsioni e anche omicidi (si rileva che tuttavia ma ██████████ nato per omicidio). L'accertamento dell'inserimento in associazione mafiosa risale fino al 2006, da allora il soggetto è detenuto e non ci sono state altre segnalazioni (che per la tipologia del reato possono invece sempre profilarsi). Agli atti è anche l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Palermo del 29-11-2010 che nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 231 c.p., sostituisce la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella della casa di lavoro per la durata di anni uno, in ragione dell'arresto del 20.06.2006 per associazione mafiosa ed estorsioni, per fatti commessi durante la libertà vigilata, che tuttavia non riporta elementi di evidenza successiva al 2006.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è ristretto dal 30.04.2011, danno conto del mantenimento di condotta regolare e adeguatamente partecipativa alle attività del trattamento, con costante apertura al dialogo.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di ██████████ l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione di ██████████**;

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:

██████████, presso ██████████

salvo quanto segue:

- Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
- Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di

detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;

2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini



Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____



Ufficio di Sorveglianza di Padova

N. SIUS 2020/2127

Ordinanza n.º
2020/605

Il Magistrato di Sorveglianza

Visti gli atti relativi al procedimento nei confronti di [redacted] attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 25.2.2019 - Avv. COVULI FG NAPOLI 22/11/19 I.P. 9.8.2017 F.P. 14.9.2025.

in relazione all'istanza ex art. 147 n 3 cp, 47 ter co 1 ter, 1 quater op presentata dal difensore, considerato che la citata sentenza ha comminato la pena di anni 10 di reclusione per reati previsti dagli artt. 81 cpv. cp 74, 73, 80 co 2 DPR 309/90 commessi nel 2014 a Torre Annunziata e altrove; considerato che:

- la natura ostativa del reato ex art. 74 DPR 309/90 non preclude l'adozione della misura richiesta per ragioni di salute,
- viene indicato, ai fini della misura, il domicilio a [redacted] presso la madre [redacted]: i Carabinieri di Padova con nota del 23.3.2020 rendono noto che il domicilio è effettivo ed idoneo ai controlli; al momento non risulta vi abitino altri familiari benché il difensore abbia dato atto che si tratta del domicilio della madre;
- dalla documentazione allegata all'istanza risulta che [redacted] è cardiopatico: da referto del 7.9.18 in anamnesi è annotato "ricovero nel 2014 per cardiopatia ischemica post infartuale";
- la relazione sanitaria trasmessa il 18.3.2020, consegnata alla scrivete in data odierna, riscontra che [redacted] sia affetto da patologia cardiaca (cardiopatia ischemica postinfartuale ventricolo sx di normali dimensioni, con alterazioni della dinamica regionale e funzione di pompa ai limiti inferiori della norma"; assume terapia farmacologia antiaggregante, antiipertensiva, broncodilatatori,) definita dal sanitario come "suscettibile di aggravamento";
- la condotta intramuraria risulta regolare.

A fronte delle sopra richiamate risultanze si deve affermare che la patologia dalla quale è affetto il detenuto, pur non espressamente ritenuta dai sanitari dell'Istituto incompatibile con il regime detentivo, sia da ritenersi grave, ai sensi dell'art. 147 co 1 n 2 cp, in quanto si tratta di patologia che comporta una esposizione a maggior rischio per la salute in considerazione della contingente situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19; infatti, i rischi che possono derivare da un eventuale contagio ad una persona affetta da patologie pregresse quali quelle di cui soffre [redacted] sono rilevanti, come si desume dall'andamento dell'epidemia e dalla percentuale di decessi tra persone anziane ovvero già portatrici di patologie; tanto ha giustificato sin dall'inizio della diffusione del virus l'adozione di provvedimenti con i quali sono state imposte a tutti i cittadini cautele particolari, e in specie a persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o stati di immunodepressione, tese ad evitare l'uscita dal domicilio senza stretta necessità e la vicinanza con altre persone a meno di un metro di distanza;

la condizione di sovraffollamento carcerario rende, all'evidenza, inattuabile il cd. distanziamento sociale per un soggetto affetto da patologie croniche, potenzialmente ingravescenti;

tanto consente di affermare che nel caso di specie si configurino i presupposti per disporre la misura della detenzione domiciliare a tempo in luogo del differimento della pena, sino a che perduri tale straordinaria condizione sanitaria. Infatti la permanenza al domicilio consente quel distanziamento sociale che al momento rappresenta la cautela più significativa per evitare il

22

contagio che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute del detenuto, viste la patologia di cui soffre.

Va considerato infine, ex art. 147 ult. co. c.p., che i rischi per la sicurezza pubblica connessi alla spiccata capacità criminale (dimostrata dalla tipologia di reati commessi) si possono ritenere ragionevolmente contenuti dalla misura avente natura restrittiva; va inoltre sottolineato che [redacted] ha sperimentato la misura degli arresti domiciliari durante il procedimento penale per un lungo periodo (dal 9.8.2017 al 19.9.2019, anche al domicilio ove ora chiede di poter fruire della misura) senza dare adito a rilievi se non in un'unica occasione (in data 21.9.2018 veniva segnalato perchè si era intrattenuto fuori dal domicilio, in deroga alle prescrizioni imposte) con ciò dimostrando una adeguata capacità di rispettare le prescrizioni imposte; sussistono dunque i presupposti per accogliere l'istanza;

PQM

visti gli artt. 47 ter co 1 ter 1 quarter o.p. o.p., 684 co 2, cpp, 147 co 1 n 2 cp cp,

DISPONE

-dispone l'applicazione provvisoria - fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza -della detenzione domiciliare ex artt. 47 ter co 1 ter. 1 quater o.p., in surroga del differimento ex art. 147 co 1 n 2 cp, nei confronti di [redacted] sopra generalizzato,

Autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per la decisione definitiva (ud. 16.9.2020);

Designa in via provvisoria per l'esecuzione della prova l' Ufficio di Sorveglianza di PADOVA;

Designa l'autorità preposta alla vigilanza nella Stazione Carabinieri di [redacted]

Impone in via provvisoria al condannato le seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'UEPE di Padova in Viale della Navigazione Interna 38/A (tel. 049 7811911), uepe.padova@giustizia.it,
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n.230/2000.
3. Potrà recarsi all'U.E.P.E di Padova su convocazione di quest'ultimo e previo, in ogni caso, avviso alla Autorità incaricata della vigilanza.
Manterrà l'abitazione prescelta per la **detenzione domiciliare in [redacted]**
4. L'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. **Potrà uscire dalla propria abitazione unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio, il lunedì e il giovedì tra le 10 e le 12, con libertà di movimento nel comune di domicilio;**
6. **p ove i Carabinieri accertino che la madre, [redacted] dimori al medesimo domicilio, il detenuto sarà autorizzato ad uscire unicamente per ragioni qualificabili di assoluta necessità tra i quali non rientra l'acquisto di generi alimentari, in quanto attività che sarà svolta dalla madre convivente.**
7. **Potrà inoltre uscire per urgenti motivi sanitari anche in altri orari con libertà di movimento nella provincia di Padova.**
8. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.

9. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.

10. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.

11. Non deterrà armi.

10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.

11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

AVVERTE IL CONDANNATO

che nel caso di indebito allontanamento dall'abitazione, il detenuto domiciliare risponde del delitto di evasione e che ove sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie connesse all'attuale emergenza sanitaria, disposte da ultimo con DL 19/2020, pubblicato su GU del 25.3.2020, sarà passibile di sanzioni amministrative e penali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notifiche.

Padova, li 26.3.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Add 26/03/2020

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Monica Mirabella

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. ssa Lara Fortuna



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

N. 2020/2089 Sio 5

N. 2020/1564 Dec.

Il Magistrato di Sorveglianza

Vista l'istanza presentata dal difensore di [REDACTED]
 Detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in esecuzione del cumulo della Procura di Treviso
 dd.16.11.2018 (inizio pena 20.4.2017 - fine pena 6.11.2022);
 volta ad ottenere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 o.p.
 dato atto che [REDACTED] sta espiando la pena di anni 9 di reclusione (poi ridotta ad anni 6 a seguito di
 applicazione della disciplina del reato continuato) cumulo di pena per i reati di appropriazione
 indebita (fatto del 2010) bancarotta fraudolenta (fatti del 2011);
 risultano pendenze per reati specifici in epoca contigua;
 rilevato:
 che il difensore, sottolineata la corretta e partecipativa condotta intramuraria e l'ammissione del
 detenuto alla fruizione di permessi premio e la revisione critica operata, deduce quale pregiudizio
 derivante dalla protrazione della carcerazione l'attuale stato di emergenza sanitaria derivante
 dall'epidemia di COVID 19;
 che la sintesi di osservazione datata 28.6.2019 da atto della buona condotta e del positivo
 andamento dell'attività lavorativa,
 che ai fini della articolazione della misura dell'affidamento (non essendo ammissibile per ragioni
 temporali altra misura quale la detenzione domiciliare) è indicata la disponibilità del domicilio; non
 viene allegata la disponibilità di alcuna attività lavorativa, ovvero di altra attività avente valenza
 risocializzante, non ancora reperita; si evidenzia che avendo svolto attività intramuraria per la
 cooperativa Giotto, [REDACTED] potrebbe reperire un lavoro in un prossimo futuro e che nel frattempo
 potrebbe occuparsi della madre anziana convivente; non sono prospettate altre forme di impegno a
 titolo volontario o alcuna prospettiva di attività a titolo riparativo o risarcitorio.
 I carabinieri di Padova in data 26 marzo 2020 hanno comunicato la disponibilità del domicilio in
 [REDACTED], ove abita la madre, [REDACTED], disponibile ad ospitarlo.

Tanto premesso, si osserva che la valutazione sulla concessione della misura in via provvisoria,
 derogando alla competenza del Tribunale di sorveglianza, poggia in primo luogo sull'accertamento
 dei presupposti per l'ammissione all'affidamento che, ex art. 47 co 4 op, debbono essere offerti
 dalla parte che ne fa richiesta in guisa da consentire la prognosi di verosimile concessione della
 misura in via ordinaria; la valutazione in un secondo momento si focalizza sulla verifica del grave
 pregiudizio derivante dalla protrazione della carcerazione.

Nel caso in esame va considerato che non è stata data indicazione della disponibilità attuale di un
 lavoro o altra attività risocializzante; è tuttavia vero che in astratto non sono previsti quali
 condizioni di ammissibilità all'affidamento la disponibilità di un lavoro, o di attività avente valenza
 riparativa ovvero risocializzante, purchè si reputi che la misura "contribuisca alla rieducazione del
 reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati" (art. 47 co 2 o.p) e il soggetto
 sia disponibile a darsi alla ricerca del lavoro e a prestare attività riparativa;
 tale valutazione allo stato può essere positiva, considerato che il soggetto è alla prima carcerazione,
 ha mantenuto una condotta intramuraria adeguata, ha lavorato con impegno per la cooperativa
 Giotto ed ha operato una rivisitazione critica delle proprie condotte (in gran parte commesse come
 amministratore "testa di legno" in seno a strutture societarie gestite da altri); tanto consente di
 ritenere sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa;

Il Magistrato di Sorveglianza
 Dott. ssa Lara FORTUNA

va valutata quindi la peculiare situazione contingente, connessa alle gravi problematiche all'interno degli istituti penitenziari connesse dell'epidemia di Covid 19 che integrano, sia pur in via del tutto provvisoria, e sino alla durata dell'emergenza sanitaria, il grave pregiudizio derivante dalla protrazione

Per tali ragioni, l'istanza può essere accolta

PQM

Visto l'art. 47, 4° comma, O.P.

concede a [redacted] sopra generalizzato in via provvisoria e sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizioni davanti al Direttore dell'Istituto di pena.

Designa per l'esecuzione della prova l'Ufficio di Sorveglianza di PADOVA

affida all'U.E.P.E. di PADOVA

attribuisce la vigilanza ai CARABINIERI DI [redacted]

Le attività di controllo saranno svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative (art. 58 O.P.).

Impone al suddetto le seguenti prescrizioni:

1. Entro 72 ore dalla notifica della presente ordinanza prenderà contatti con il Direttore dell'U.E.P.E. di PADOVA sito in Viale della Navigazione interna 38/A tel. 0497811911, email: uepe.padova@giustizia.it Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale designato, con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà.
2. Fisserà la propria dimora in [redacted] con il divieto di mutarla se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
Potrà uscire dalla propria dimora dalle ore 7.00 alle ore 21.00; tale prescrizione dovrà essere transitoriamente derogata alla luce della normativa vigente che vieta l'uscita dal domicilio se non per motivi di salute o di assoluta necessità in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19; l'affidato dovrà assicurare l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
3. Si darà alla ricerca di un lavoro, non appena possibile.
4. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
5. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle eventuali vittime del reato; qualora queste non siano identificabili, o in caso di impossibilità o gravi difficoltà nella riparazione del danno, presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana: tale attività sarà individuata, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza al quale l'affidato documenterà l'adempimento.
6. Non potrà allontanarsi dalla Provincia ove domicilia, ribadito quanto previsto al punto 2.
7. Non abuserà di alcolici e non consumerà stupefacenti.
8. Non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
9. Non deterrà armi.
10. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova potrà essere sospesa e poi revocata, anche con effetto retroattivo;

Il Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Lara FORTUNA

- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe temporanee non urgenti o modifiche di natura permanente dovranno essere richieste almeno 20 giorni prima al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E., con la necessaria documentazione e previo parere di quest'ultimo;
- le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione di cui all'art. 47 comma 10 O.P.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il prosieguo (ud. 16.9.2020)

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notifiche.


Padova, li 30.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. ssa Lara Fortuna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
addi 31/03/2020
IL COLLAB. DIGANS.

AI SENSI DELL'ART. 42 DELLE NORME D.
ATTUAZIONE DEL C.P.P. SI ATTESTA DI
AVER TRASMESSO IL TESTO ORIGINALE
Il Funzionario Giudiziale
M. ALBA BULGARELLI




23/03/20

N. 2020/8179 SIUS

Dep: 2020 / 5162



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
Ufficio di Sorveglianza
Il Magistrato

Rosanna Calzolari

ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA
- artt. 146, 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P. -

Visti gli atti del procedimento relativo a:

[REDACTED]

Attualmente detenuto presso la CR di Milano Opera

Avente ad oggetto: **differimento pena facoltativo.**

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2013/318 (fine pena attuale: 1.9.2022)

rilevato che

dagli atti del procedimento iscritto al n. 2019/42712 SIUS (avente analogo oggetto) già risultava (cfr. relazione sanitaria del 27.12.2019) che il condannato è affetto da "ipertensione arteriosa, epatopatia cronica HBV correlata, IPB";

l'istanza è stata ripresentata a seguito del rischio creato dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID19; il condannato ha indicato come domicilio l'abitazione della sorella [REDACTED]

[REDACTED] i CC hanno verificato l'idoneità di tale domicilio (cfr. nota CC [REDACTED] del 17.3.2020);

- ritenuto che le patologie di cui soffre il detenuto possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 684 c. 2 c.p.p.;

rilevato che il rischio ravvisabile, nel senso specificato, prescinde dal rifiuto delle terapie e quindi dall'atteggiamento tenuto dal condannato che aveva portato in precedenza a non disporre il differimento della pena.

- viste le circostanze, la situazione sanitaria eccezionale e comunque in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

- ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato e l'inclinazione alla reiterazione che la particolare tipologia di reato rivela oggettivamente suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come del resto richiesto dallo stesso istante che dispone di un domicilio;

rilevato che il domicilio indicato permette di evitare la ripresa di una convivenza con gli stretti familiari, che nel passato (a prescindere dalla configurabilità di reati) aveva registrato comunque aspetti disfunzionali e serio disagio espresso da una figlia minore

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

MA

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare, sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Lucca;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

IMPONE

Al condannato indicato in epigrafe le seguenti prescrizioni:

- 1) **rappporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Lucca competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;
- 2) **dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in [redacted] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;
- 3) **spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.
Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).
In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;
- 4) **condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;
- 5) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FF.OO. rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

[Handwritten signature]

- 7) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 9) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

AVVERTE


Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. signaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 23.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Dr. Rosanna Calzolari





UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

N. SIUS 2020/8485

DECR. 0081/5121

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 comma 4 OP, presentata in data 17 marzo 2020 dal difensore di [REDACTED] detenuto presso la CR di Bollate, in espiatione della pena di anni 5, mesi 2 e giorni 6 di reclusione, sulla maggior pena di anni 6 di reclusione, inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 2.02.2013, definitiva il 13.03.2019, per i reati di cui agli artt. [REDACTED]

Decorrenza pena: 3.05.2019

Fine pena: 24.02.2024

OSSERVA

[REDACTED] sta espiando una condanna per il reato di cui agli artt. [REDACTED] c.p., [REDACTED] co l RD [REDACTED], in relazione al fallimento di tre società appartenenti al [REDACTED], noto [REDACTED] nel settore della [REDACTED].

Non vi sono altre condanne, mentre risulta pendente presso la [REDACTED] un procedimento per [REDACTED], per fatti collegati a quelli giudicati a Milano.

Esaminati gli atti, ritiene questo Magistrato che vi siano i presupposti per ammettere il condannato, anche in via provvisoria, alla misura di cui all'art. 47 O.P.

Si osserva al riguardo che l'istanza è ammissibile in quanto la pena residua è inferiore al limite di anni 4; che non vi sono ulteriori condanne; che i pur gravi fatti di reato (~~notte spacciata di droga~~ [REDACTED]) sono risalenti nel tempo e legati a cariche sociali ed ad attività professionali non più attuali; che il condannato, nel corso del giudizio, ha provveduto a risarcire tutte le parti civili, ad eccezione della [REDACTED], che ha rifiutato la proposta transattiva e con la quale è in corso una causa civile.

La relazione comportamentale aggiornata a marzo 2020, richiamando la precedente relazione di sintesi del 5.10.2019 [nella quale si riferiva che [REDACTED] è detenuto dal 3.05.2019, quando si è costituito a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione della Procura di Milano; il soggetto era stato arrestato nel luglio 2010 e ristretto presso la CC di Milano San Vittore, dove vi è rimasto fino al 25.09.2010, quando ha ottenuto gli AADD, che ha espiato fino al maggio 2011. L'equipe ripercorreva la vicenda personale e professionale del condannato che, avulso per storia di vita da contesti devianti, ha nondimeno saputo accettare la carcerazione e comprenderne il contesto, rapportandosi in maniera adeguata con gli altri detenuti, senza mai far pesare il suo "status" ma, anzi, mettendo al servizio degli altri la propria conoscenza delle lingue.], conferma il positivo percorso rieducativo del detenuto e il regolare andamento del lavoro esterno presso la [REDACTED] beneficio al quale il predetto è stato ammesso nello scorso mese di gennaio.

Il condannato dispone di idoneo domicilio presso l'abitazione familiare sita in [REDACTED] e di risorsa lavorativa come consulente aziendale presso la [REDACTED] con sede a [REDACTED]

A fronte di tale quadro osservativo, ritiene il decidente, pur a fronte di un ancora lontano fine pena, la misura dell'affidamento ai servizi sociali, accompagnata dalla prescrizione di svolgere attività di volontariato a titolo riparatorio, sia idonea alla prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato e, nel contempo, a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, dovendosi ragionevolmente escludere l'esistenza di un concreto pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Da ultimo, quanto all'esistenza del grave pregiudizio legittimante una pronuncia in via provvisoria, va considerato che l'ammissione alla misura alternativa consentirebbe al condannato di riprendere l'attività lavorativa, attualmente interrotta a causa della sospensione dell'esecutività degli art. 21 OP in ragione della attuale emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di limitare il rischio di contagio all'interno delle carceri.

PQM

Visto l'art. 47 c. 4 O.P.;

DISPONE

L'applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento al Servizio Sociale nei confronti di [REDACTED]

ORDINA

L'immediata liberazione di [REDACTED], se non detenuto per altra causa.

INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della prova che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale


DISPONE

La trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per la decisione definitiva.

Milano, 20 marzo 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Gloria Gambitta





TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Signori:

Dr. Rosanna Calzolari	Presidente est.
Dr. Irina Alice Grossi	Magistrato di Sorveglianza
Dr. Antonino Giancontieri	Esperto
Dr. Letizia Marazzi	Esperto

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

[REDACTED]
Attualmente detenuto presso la CC di Voghera

Avente ad oggetto: **detenzione domiciliare**

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2017/1277 SIEP

Pena da espiare: anni 8 mesi 1 di reclusione

Decorrenza pena 4.3.2014; fine pena al 24.11.2020;

Reati per cui vi è condanna in esecuzione: associazione di tipo mafioso, usura estorsione, riciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti aggravati ex art. 7 DL 152/1991 (2007 – 2014)

Precedenti penali: no

Applicata la libertà vigilata per 3 anni

OSSERVA

Rilevato che:

con provvedimento emesso in data 20.3.2020 il MdS di Pavia ha rigettato istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter co 1 quater OP, rilevando l'ostatività, rispetto alla concessione di benefici, dei reati in esecuzione, e rilevando che le precarie condizioni di salute lamentate dal detenuto non fossero incompatibili con il regime carcerario;

rilevato che:

dalla relazione sanitaria in atti risulta che il condannato "giunto in data 29.3.2014 riferiva di essere affetto da diabete mellito tipo II in grande obeso (peso 180 kg altezza 181 cm), dislipidemia, problemi di difficoltà respiratoria da rinopatia con utilizzo frequente di Rinazina nasale.....in considerazione della patologia in anamnesi veniva fatta richiesta di ECG più visita, controlli ematochimici. RX del torace e visita otorina... al momento la terapia in corso è essenzialmente mirata a correggere i fattori di rischio cardiologico, controllare la glicemia e antidolorifici al bisogno... nel periodo di carcerazione a Opera sono stati effettuati i necessari controlli cardiologici... dopo il rientro in Istituto ha continuato i regolari controlli medici..." (relazione del 12.6.2017)

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
MILANO, 01.04.2020
IL FUNZIONARIO CUIVIBIARIO
Giuseppe Testa

preso atto che il detenuto è affetto da patologie croniche, che rendono irrilevante la datazione della relazione sanitaria;
ritenuto che anche nell'attualità, pertanto, non si possa escludere che il soggetto sia *a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete*;
rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio;
ritenuto dunque che tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare – contrariamente a quanto ritenuto dal Mds – più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo;
ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come del resto richiesto dallo stesso istante che dispone di un domicilio;
considerato il lungo periodo trascorso in carcere, durante il quale il detenuto ha ottenuto 495 giorni di liberazione anticipata, il non lontano fine pena, e la misura di sicurezza non detentiva applicata a suo carico, si ritiene che la detenzione domiciliare sia misura sufficientemente contenitiva e dunque idonea a scongiurare eventuali rischi di recidiva

P.Q.M.

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare sino al termine di durata della pena,
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Milano;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

IMPONE

al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonici) con l'U.E.P.E di Milano, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) dimora e territorio: dovrà fissare la propria dimora in [redacted] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) lavoro e assistenza familiare: dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

9) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

10) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19, CHE DOVRANNO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE DAL DETENUTO DOMICILIARE

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 31.3.2020

Il Presidente est.

dr. Rosanna Galzolari



Depositato in cancelleria
il 01.04.2020
JP Funzionario Giudiziario
Giuseppe Tedesco



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dr. Rosanna Calzolari

ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA

- artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P. -

Vista l'istanza presentata da:

Attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate

Titolo esecutivo: provvedimento di cumulo PG Milano n. 2007/924 SIEP;

pena in espiazione: ergastolo con isolamento diurno per 3 anni

reati i espiazione: tentata rapina, armi, lesioni (1976) armi (1980) corruzione (1980) omicidio tentato in concorso (1980) lesioni (1976) danneggiamento (1980) ricettazione continuato (1980) lesioni colpose (1980) lesioni continuato e calunnia (1992) associazione di tipo mafioso, stupefacenti, tentata rapina, armi, furto, rapina (1989 – 1997) sequestro di persona a scopo di estorsione tentato, associazione di tipo mafioso, furto continuato, armi, estorsione tentato (1979 – 1990) omicidio continuato, armi, rapina continuato (1991) rapina, furto, ricettazione, lesioni (1992)

decorrenza pena: 22.8.1992; concessi giorni 1630 di liberazione anticipata

volta ad ottenere l'**applicazione provvisoria del differimento pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare.**

- preso atto che dalla relazione sanitaria del 21.3.2020 risulta che il detenuto è affetto dalle seguenti patologie:

“appendicectomia – varicocele sx – pregresso IMA con rivascolizzazione miocardica – ernioplastica inguinale dx – diabete NID – ernia jatale – ipertensione arteriosa – dislipidemia – frattura 1 dito piede sx – ernia discale L4-L5 – sdr. Apnee notturne – asportazione polipo del sigma – intervento di artrodesi lombo sacrale. Paziente ultra 65enne affetto dalle patologie sovraesposte. Il Paziente in considerazione della commorbilità delle patologie di cui è affetto è da considerarsi a rischio maggiore per morte o gravi complicanze in caso di infezione da COVID19”

- ritenuto che tale la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, valutata unitamente alla sua età avanzata, possa considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 684 c. 2 c.p.p.;

- viste le circostanze, la situazione sanitaria eccezionale e comunque in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

- ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato e la particolare tipologia di reati suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP;

- rilevato che la detenzione domiciliare offre sufficienti garanzie di contenimento, considerando che da tempo il detenuto gode di permessi premio senza criticità

-rilevato che il detenuto dispone di domicilio presso l'abitazione familiare in [REDACTED] [REDACTED] ove già si reca durante la fruizione dei permessi

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 *ter* c. 1 e 1 *quater* l. 26 luglio 1975, n.354;

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare, sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Varese;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

IMPONE

Al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonicamente) con l'U.E.P.E di Varese, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) dimora e territorio: Dovrà fissare la propria dimora in [REDACTED] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o



di prevenzione o comunque persone che lo esponcano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) lavoro e assistenza familiare: dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

9) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

10) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. signaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, lì 26.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Dr. Rosanna Calzolari



N. 019/41394 SIUS

2020/7716



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dr. Rosanna Calzolari

ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA ex artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P.;

Vista l'istanza presentata dalla difesa in data nell'interesse di:

Attualmente detenuto presso la CR

Titolo esecutivo: PM Udine n. 2018/716 SIEP
Pena in espiatione: anni 3 mesi 10 giorni 17 di reclusione
Decorrenza pena: 21.2.2020; fine pena attuale: 8.1.2024
Reati in esecuzione: appropriazione indebita (1988) falsità ideologica (2009) varie bancarotte fraudolente (dal 2011 al 2015)
Precedenti penali: truffa (2009) violazione normativa edilizia (2010) bancarotta fraudolenta (2009)

Rilevato che:
il difensore di [redacted] ha chiesto applicazione del regime della detenzione domiciliare evidenziando gravi problemi di salute del condannato, e ha indicato come domicilio l'abitazione in [redacted]

dalle relazione sanitaria del 13.3.2020 risulta che il detenuto ha la seguente diagnosi "invalidità 80%; appendicectomia, ernioplastica inguinale sin, colecistectomia per calcoli, FAP con tentata cardioversione poi ablazione con RX frequenze (ultima cardioversione elettrica nel 2019), tiroidectomia totale per tiroide multinodulare complicata con emorragia postoperatoria ed intubazione, ipotiroidismo, possibile TIA in encefalopatia multifartuale ipertensiva, intervento in safenectomia AISX (ultima nel 2019), CPAP notturna per apnee notturne, intervento di cataratta OS, obesità di 2 grado"; il paziente assume regolarmente la terapia in corso; "tuttavia si precisa che rimane impossibile prevedere l'insorgenza di fatti acuti e/o complicazioni, anche ad evoluzione fatale, in considerazione della patologia di cui è affetto il paziente"

Rilevato che i CC. di [redacted] hanno verificato la idoneità e disponibilità del domicilio

Ritenuto che:
a fronte delle sopra richiamate risultanze, la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, pur non espressamente ritenuta dai sanitari dell'Istituto carcerario incompatibile con il regime detentivo, sia da considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2 c.p.;
le necessità di costante monitoraggio e cura, le difficoltà di gestione all'evidenza aggravate dall'età e dalla condizione detentiva e la possibile evoluzione in senso peggiorativo portano a ravvisare una situazione di grave pregiudizio nel protrarsi dello stato detentivo che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 c.p. e 684 c. 2 c.p.p.;
va inoltre considerata l'incidenza, sul rischio di una evoluzione negativa della grave patologia, il fattore di stress costituito dallo stato detentivo e dai rischi connessi all'emergenza sanitaria in atto,

che in una situazione di salute così compromessa e a fronte della possibilità di evoluzione in senso peggiorativo può comprensibilmente costituire esso stesso causa di aggravamento.

Ritenuto che la valutazione dei fatti-reato ascritti al condannato porti a stabilire che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come richiesto dallo stesso istante, che dispone di un domicilio; la detenzione domiciliare appare sufficientemente contenitiva, considerata l'epoca dei commessi reati e l'età del condannato

Visti gli artt. 147¹ c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della D.D., sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura in via provvisoria che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Udine;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Impone a [redacted] le seguenti prescrizioni:

1) **rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Udine, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) **dimora e territorio:** dovrà fissare la propria dimora in [redacted] [redacted] potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del comune di dimora;

3) **spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) **condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

- 5) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
- 7) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 9) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);


AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, lì 16.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. Rosanna Calzolari



N. SIUS 2020 / 1334 - UDS MANTOVA
N. SIEP 2018 / 1546 - PGCAP MILANO

Decreto N. 682/2020



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MANTOVA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza presentata da [REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di MANTOVA, relativo alla domanda di **applicazione provvisoria di affidamento in prova terapeutico** in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 17-05-2019 dalla PGCAP di MILANO N. SIEP 2018 / 1546;

Letta l'istanza tendente ad ottenere l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990 e succ.mod.;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge 21 febbraio 2006 n.49, la misura è concedibile se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che, ad esso intenda sottoporsi, sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art.116 D.P.R., 309/90;

Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 bis L.26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod.;

Ritenuto che alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità: certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'art.116 D.P.R. 309/90, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato;

Ritenuto che ai sensi dell'art.94 comma 4 D.P.R. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge 21 febbraio 2006 n.49, se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, l'istanza deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato di detenzione e qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa;

Ritenuto che il carattere cautelare del presente procedimento impone una decisione fondata essenzialmente sulle allegazioni di parte, ferma la facoltà del Magistrato di Sorveglianza di svolgere gli accertamenti essenziali in merito ai fatti non pienamente provati, ovvero suscettibili di immediato riscontro poiché afferenti a dati ordinariamente in possesso dell'Amministrazione della Giustizia o delle Forze di Polizia;

Considerato che dall'esame degli atti del fascicolo risultano sussistere i presupposti predetti;

- Che invero in favore del condannato sussiste un idoneo programma terapeutico territoriale predisposto dal Ser.D di [REDACTED] che prevede la presa in carico per controlli periodi delle urine e i colloqui socio-educativi, mentre gli interventi di sostegno psicologico, con cadenza quindicinale, avverranno presso la sede del Servizio di [REDACTED]
- che il protrarsi dello stato di detenzione arrecherebbe grave pregiudizio al condannato precludendo il tempestivo avvio dell'evidenziato percorso di recupero e reinserimento sociale;
- che il condannato svolge attività lavorativa come operaio generico per conto della Cooperativa [REDACTED]

- ritenuto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il rischio di diffusione del contagio nel ristretto e promiscuo ambiente carcerario giustificano l'adozione di un provvedimento interinale;

P.Q.M.

Visto l'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 come modificato dalla L.21 febbraio 2006 n.,49;

DISPONE

L'applicazione provvisoria dell'affidamento particolare all'UEPE al condannato [REDACTED] per il rimanente periodo di esecuzione della pena e precisamente quello che sarà determinato dalla competente Procura della Repubblica sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di MANTOVA e sotto il controllo dell' UEPE di MANTOVA;

- Il detenuto sottoscriverà il verbale delle prescrizioni avanti il Direttore della Casa Circondariale e dimesso dall'Istituto si presenterà al Comando Stazione Carabinieri di [REDACTED] per essere accompagnato presso l'abitazione di proprietà dove si trovano la moglie ed i due figli minori in via [REDACTED]

DETERMINA LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- a) dovrà prendere immediato contatto con l'UEPE di MANTOVA;
- b) dovrà proseguire il programma di recupero concordato con il Ser.D [REDACTED]
- c) obbligo di fissare la propria dimora presso l'abitazione in via [REDACTED]
- d) facoltà di spostamento nella regione Lombardia ed obbligo di stare presso il domicilio dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del mattino successivo;
- e) divieto di frequentare abitualmente pubblici esercizi;
- f) obbligo di non avere rapporti abituali con pregiudicati, di non frequentare luoghi o persone che possono favorire la commissione di reati;
- g) obbligo di mantenere rapporti con l' U.E.P.E. di MANTOVA con la frequenza che lo stesso disporrà, nonché con il Ser.D competente;
- h) obbligo di svolgere attività previste dal programma terapeutico con obbligo di previa comunicazione all'UEPE e alle forze dell' ordine ;
- i) obbligo di svolgere attività lavorativa ;

Avverte l'affidato

- 1) Che in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato, sentito l'Ufficio dell'Esecuzione Penale, la prova sarà sospesa immediatamente e poi revocata;
- 2) Che le deroghe alle prescrizioni suddette dovranno essere richieste almeno 20 gg. prima, tramite l'U.E.P.E. competente al Magistrato di Sorveglianza di Mantova **esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni**. L'affidato è tenuto a gestire eventuali impegni extralavorativi (studio e svago) nell'ambito delle prescrizioni suddette;

DISPONE

La trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per quanto di competenza.

Mantova, 08-04-2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Dott.ssa ~~Domenica~~ Sabrina TANASI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 08-04-2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Benigiovanni



Si comunichi:

- Alla Direzione della Casa Circondariale di Mantova (per la notifica all'interessato);
- Al U.E.P.E. di Mantova;
- All' Ufficio di Sorveglianza sede;
- Alla Questura - Anticrimine - di Cremona

- Alla Questura – Anticrimine - di Cremona
- al Comando Stazione Carabinieri di [REDACTED] per la vigilanza e per quanto di competenza;
- All'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;
- Al Ser.D. [REDACTED]
- Al difensore [REDACTED], di fiducia.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Bongiovanni





UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LIVORNO

DIFFERIMENTO PROVVISORIO DELL'ESECUZIONE DI PENA

(art. 684 c.p.p. , 147 c.p. e art. 47 ter O.P.)

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi al procedimento nei confronti di: XXXXXXXXXXXX detenuto presso la Casa Circondariale di Livorno, in espiatione della pena determinata con provvedimento emesso in data 22 novembre 2014 dalla procura Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, in relazione alla pena di anni 20 di reclusione con decorrenza dal 14 settembre 2014 e termine fisato al 13 settembre 2034;

Vista la richiesta relativa al differimento provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva

Letta la relazione sanitaria in data 16.03.2020 del Presidio Sanitario ove l'istante è attualmente ristretto, dalla quale risulta la seguente diagnosi: *"Affetto da BCPO enfisematoso , obesità, OSAS di grado severo in terapia con supporto respiratorio notturno con C-PAP, diabete mellito trattato con ipoglicemizzanti orali. Presenta inoltre deficit della deambulazione a seguito dei quali utilizza una sedia a rotelle per lunghi tragitti. In trattamento farmacologico con. Metformina 500 Pantorc, Cardioaspirina, Blopresid".*

Rilevato che la difesa ha documentato con relazione a firma dei dott. Antonio Castagnaro e Domenico D'Urso che il detenuto si trova attualmente in condizioni di *"salute gravi e soprattutto a rischio di incidenti cardiovascolari (ctus, Infarto del Miocardio) in quanto portatore di Cardipatia Ipertensiva, Broncopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria notturna, malattia da reflusso esofageo, Anemia; nel loro complesso tali da determinare un quadro clinico di estrema gravità in termini di fattori di rischio per incidenza di malattie cardio-vascolari. Il paziente ha necessità di praticare terapia ventilatoria e di trattamento con O2 terapia. Per tale motivo lo stato ipertensivo associato alla presenza di un quadro di BPCO a carattere enfisematoso, qualora non controllato, e la comparsa di sintomatologia anginosa e dispnoica, sono incompatibili con la condizione di attuale detenzione, dove sarebbe impossibile far fronte all'emergenza."*

Considerato che in ragione del persistente grave quadro epidemiologico e della situazione di emergenza sanitaria che si è creata nel territorio a seguito della rapida evoluzione del coronavirus (COVID-19), non può escludersi, in caso di eventuale contagio, il verificarsi di un serio peggioramento delle condizioni di salute del soggetto, difficilmente fronteggiabile all'interno del carcere;

Ritenuto pertanto che le condizioni di grave infermità fisica dell'istante giustificano il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 684 c.p.p. e 147 cp. trattandosi di patologie la cui efficace cura e gestione appare attualmente incompatibile con il regime carcerario per la grave emergenza epidemiologica in atto, con conseguente difficoltà a fare ricorso ai trattamenti sanitari necessari ad affrontare i pericoli derivanti dalla malattia di cui è affetto il detenuto, rendendo la permanenza in carcere contraria al senso di umanità.

Considerato che nel caso in esame vi è fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga il differimento della pena e che sussiste obbiettivamente un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;

Rilevato che le esigenze di tutela della collettività, derivanti dalla residua pericolosità sociale del nominato, desumibile non solo dalla natura dei reati per i quali è stato giudicato e dall'entità della pena in concreto riportata, ma anche dai suoi precedenti penali e dalle informazioni di P.G, possono essere – allo stato-salvaguardate mediante l'adozione della misura della detenzione domiciliare temporanea, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.;

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per disporre il rinvio, in via provvisoria ed urgente, dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica

Visti gli artt., 147 cp e 684 c.2 cpp, 47 ter OP

P.Q.M.

DISPONE, che l'espiazione della pena determinata con il titolo di cui in premessa nei confronti di XXXXXXXX, prosegua provvisoriamente in regime di DETENZIONE DOMICILIARE, **presso l'abitazione sita in XXXXXXXX** sino alla data del 19 settembre 2020;

Dispone la scarcerazione di XXXXXXXX se non detenuto per altra causa e che lo stesso venga tradotto nel domicilio sopra indicato con mezzo idoneo secondo le prescrizioni sanitarie;

Impone l'osservanza dei seguenti obblighi:

- NON allontanarsi dalla propria abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di XXXCXX pena denuncia per il reato di evasione e revoca del beneficio. In caso di assoluta necessità ed urgenza, autorizza sin da ora il predetto ad allontanarsi dal proprio domicilio per raggiungere strutture ospedaliere e studi medici nell'ambito del territorio della regione Puglia previo avviso anche telefonico Carabinieri territorialmente competenti, indicando la struttura sanitaria di destinazione ed il relativo percorso; immediatamente prima del ritorno presso il domicilio, si presenti presso il suddetto Ufficio per l'esibizione e consegna in copia della documentazione medica attestante l'indifferibile urgenza della prestazione sanitaria, la data e l'orario delle visite effettuate;
- Divieto di ricevere in casa, di frequentare e comunicare con persone diverse da familiari e conviventi, salvo che per esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
- Divieto di accompagnarsi o soltanto contattare pregiudicati e tossicodipendenti;
- Divieto di detenere o fare uso di sostanze stupefacenti
- Divieto di detenere a qualsiasi titolo armi o strumenti atti ad offendere
- Obbligo di dotare il proprio appartamento di campanello o altro messo tecnico idoneo a consentire adeguato controllo da parte delle forze dell'ordine, apparati dei quali ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando, in ogni caso i numeri di utenza fissi e mobili per assicurare le eventuali richieste del personale delegato ai controlli in caso di momentaneo malfunzionamento del citofono/campanello;
- Obbligo di conservare con diligenza questa carta precettiva ed esibirla ad ogni richiesta dell'Autorità

Determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza di XXXXX avente giurisdizione sul luogo dove dovrà essere eseguita la misura

Manda agli Uffici di **Carabinieri territorialmente competenti** per frequenti controlli domiciliari, con immediata comunicazione al magistrato di Sorveglianza di ogni eventuale violazione delle suddette prescrizioni, e all' UEPE competente per i previsti interventi di sostegno, riferendo al Magistrato di sorveglianza competente sull'andamento della misura e sull'esito dei controlli effettuati.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Livorno 19 marzo 2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Dott. ssa Valeria MARINO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LIVORNO

SIUS N.2020/1025

Il Magistrato di Sorveglianza dott. Paola Boni.

Oss. n° 512/2020
DECR. N.1

Vista l'istanza avanzata nell'interesse di [redacted] nato in [redacted] attualmente detenuto nella casa di reclusione di Porto Azzurro, con la quale si chiede l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 4 O.P. o della misura della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., istanza relativa all'esecuzione già in corso della pena di cui al provvedimento esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara in data 14.06.2019 n. Siep 408/2009;

OSSERVA

L'interessato, che aveva già inoltrato al Tribunale di Sorveglianza di Firenze istanza volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (udienza già fissata al 14.05.2020), chiede l'applicazione provvisoria della misura o in subordine di quella più contenitiva della detenzione domiciliare. La attuale situazione di sospensione delle attività lavorative non qualificate come essenziali non consente di disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in quanto la ditta edile indicata come possibile datore di lavoro è al momento inattiva e potrà procedere eventualmente all'assunzione dell'interessato solo quando riapriranno i cantieri.

Sembrano invece sussistere i presupposti per l'applicazione provvisoria della misura più contenitiva della detenzione domiciliare [redacted] deve espriare un residuo pena inferiore ad anni due e la pena attualmente in esecuzione si riferisce al reato di cui all'art. 390 cp.p., l'istanza è pertanto ammissibile. L'interessato, presente da molti anni presso l'istituto di casa di reclusione di Porto Azzurro fruisce di permessi premio sin dal 2013. Tutte le proiezioni esterne si sono svolte sempre in modo regolare e privo di criticità. [redacted] è stato ammesso a svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere in regime di art.21 ord.pen. ormai da vari anni, mostrando sempre impegno e dedizione nello svolgimento delle mansioni assegnategli.

La relazione prodotta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno e l'aggiornamento della relazione non evidenzia particolari criticità che possano rendere inopportuna la concessione della misura. Il domicilio indicato ai fini della misura è stato confermato.

Considerata la presenza di un idoneo domicilio e riferimento familiare e visto il positivo esito della detenzione domiciliare fruita in passato dal [redacted], l'istanza appare accoglibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 47-ter comma 1-bis L. 26.07.1975, n. 354, e successive modifiche;

DISPONE

l'applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare in favore di [redacted] e conseguentemente **ORDINA** la scarcerazione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova ristretto, se non detenuto per altro titolo, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della forza pubblica (è autorizzato in tal senso con il presente provvedimento).

Impone all'interessata le seguenti

PRESCRIZIONI

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in [redacted] messo a disposizione dalla [redacted] salve le precisazioni che seguono;

2. L'interessato, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, è autorizzata a lasciare la propria abitazione per ore 3 ogni giorno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel rispetto delle indicazioni prescritte per l'attuale emergenza sanitaria;

3. L'interessato non potrà avere contatti con persone pregiudicate, tossicodipendenti o sottoposte a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza.

L'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare non avrà esecuzione se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni suindicate che dovrà essere redatto all'atto della scarcerazione.

DISPONE

altresi l'immediata trasmissione dell'istanza, degli atti allegati e di copia del presente provvedimento al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per la decisione definitiva da adottare in unione agli atti dell'udienza fissata la 14.05.2020;

Il presente provvedimento conserva efficacia sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze sull'istanza in oggetto.
RIGETTA l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 4 O.P.;

Livorno 03.04.2020

il magistrato di sorveglianza
Dr. Paola Boni

~~il funzionario giudiziario~~

depositato il 3.04.2020

~~il funzionario giudiziario~~

L'Assistente Giudiziario

Maria Grazia Benedetti

E' copia conforme all'originale che si trasmette a:

- ALLA PROCURA della REPUBBLICA FERRARA (N. SIEP 108/2009) PER ESECUZIONE
- Procura della Repubblica di Livorno (per l'esecuzione)
Direzione Casa recl. Porto Azzurro (per l'esecuzione e per la sottoscrizione da parte dell'interessato)
- Tribunale di Sorveglianza di Firenze (per la decisione definitiva)
- Stazione Carabinieri [redacted] per la vigilanza)
- UEPE di Livorno (per interventi di sostegno)

L'Assistente Giudiziario
Maria Grazia Benedetti

- Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello / il Tribunale di _____, per la notifica a:

Avv. _____

del Foro di _____

- Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di _____

Vale quale Foglio Complementare

N. SIUS ES. 2020/1772

2020/663 RD

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza formulata da [REDACTED] detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona in espiatione della pena dell'ergastolo, con cui chiede in via d'urgenza la sospensione esecuzione della pena in considerazione delle condizioni di salute che verrebbero gravemente compromesse in caso di eventuale diffusione del CODIV-19 all'interno dell'istituto di pena;

letta la relazione sanitaria trasmessa dalla Direzione della Casa di Reclusione di Sulmona da cui si evince che *"il detenuto risulta affetto da pregressa tubercolosi polmonare"* si ritiene che in caso di infezione da SARS.CoVid 19, considerata la **meiopragia organo derivante dalla TBC ed il coinvolgimento dell'apparato respiratorio determinato dal virus, possa essere considerato paziente ad alto rischio, si raccomanda tuttavia nell'ipotesi di allocazione diversa da quella dell'istituto di pena la massima adesione alle disposizioni dei DPCM aventi come oggetto "misure per il contenimento dell'infezione..."** in quanto le fonti di contagio, all'esterno dell'istituto, sono enormemente superiori e non controllabili;

ritenuto che il beneficio invocato costituisce una grave deroga al principio della obbligatorietà della pena e che l'istituto di cui all'art. 147 n. 2 c.p. ha carattere di eccezionalità per cui la sua applicazione deve necessariamente consistere in una extrema ratio, non potendosi spingere a ricomprendere situazioni di fatto che non presentino tale carattere;

che, in particolare, la fattispecie legittimante la sospensione dell'esecuzione della pena (secondo l'ormai pacifico insegnamento della giurisprudenza di vertice) deve contemplare almeno una delle sottoelencate condizioni:

- 1) Ipotesi di prognosi infausta "quoad vitam" ravvicinata;

- 2) Ipotesi di soggetto che possa giovare, in stato di libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili né in stato di detenzione né mediante ricovero in Ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura;
- 3) ipotesi di soggetto che versi in condizioni di salute talmente gravi da far ritenere la esecuzione della pena in contrasto con il senso di umanità (art. 27 Cost.)

ritenuto pertanto, in base a quanto si legge nella relazione sanitaria, potendo derivare al condannato un grave pregiudizio dallo stato di detenzione, in ragione della patologia da cui è affetto e del grave e reale rischio di diffusione del COVID-19 all'interno degli istituti di pena, virus che potrebbe notevolmente aggravare il quadro clinico del condannato considerato paziente ad alto rischio, che sussistano le condizioni per disporre in via provvisoria il rinvio dell'esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter, considerata la natura e gravità dei delitti la cui pena è in esecuzione;

considerata l'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione della misura come riscontrato dalle informazioni acquisite per la concessione dei permessi premio di cui il condannato fruisce da tempo presso il domicilio della moglie

P.Q.M.

Visto l'art. 684, comma 2, c.p.p., l'art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.

Dispone in via provvisoria, sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di [REDACTED] nella forma della detenzione domiciliare presso l'abitazione in [REDACTED] nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Obbligo di raggiungere immediatamente il luogo di detenzione domiciliare libero nella persona;
- 2) Non allontanarsi dalla propria abitazione se non per provvedere alle necessità terapeutiche, previo avviso all'Autorità di P.S. competente per i controlli e

2

successivo deposito presso la medesima autorità della relativa certificazione sanitaria;

- 3) Non ricevere in casa persone pregiudicate che non siano prossimi congiunti;
- 4) Divieto di mutare domicilio senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente;
- 5) Obbligo di agevolare l'accesso presso il domicilio all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni qual volta che questa lo richiederà (il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo sistema citofonico e di campanello all'ingresso, dei quali apparati ha l'onere di garantire l'efficienza e di provvedere altresì ad indicare all'Autorità preposta al controllo i numeri di utenza telefonica fissa e mobile a sua disposizione per garantire la ricezione della richiesta di apertura della porta di casa in caso di eventuali malfunzionamenti del citofono e del campanello);
- 6) Obbligo di consegnare all'Autorità cui è affidata la vigilanza il passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio delle quali il condannato sia eventualmente in possesso;

Delega il Direttore della Casa di Reclusione di Sulmona alla formazione del verbale di sottoposizione agli obblighi che trasmetterà al competente ufficio del PM e al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio.

Manda per i necessari controlli al Commissariato P.S. competente per territorio.

Dispone che il detenuto venga prelevato all'uscita da un familiare.

Dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento e degli atti allegati al Tribunale di sorveglianza in sede per l'ulteriore corso del procedimento.

Si comunichi.

L'Aquila 26 marzo 2020

Depositato in cancelleria

il 26/3/2020
IL CANCELLIERE

Il Magistrato di Sorveglianza

Bianca Maria Serafini

DIREZIONE CASA RECLUSIONE SULMONA

Verbale di Notifica

Notificato all'interessato

il 26/03/2020 alle ore 16,55

previa consegna di una copia

composta di pag. 03 nelle di lui mani.

IL DETENUTO

L'AGENTE ADDETTO ALLA MATRICOLA



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

n.sius2019/13500

Il Magistrato di Sorveglianza,

vista l'istanza di detenzione domiciliare di XX, nata in ... il ...1984 e ristretta presso la Casa di Reclusione di Bollate in espiazione della pena di cui al cumulo 154/2018 Siep PM Monza del 25.7.2018 con fine pena per il 28.11.2023;

considerato che il cumulo contiene reati per rapina del 2009, furto del 2014, tentato furto del 2011; visto il certificato penale, che non contiene precedenti;

letto il contenuto della relazione comportamentale del carcere, che evidenzia il positivo comportamento tenuto in carcere, l'importanza della situazione affettiva con il figlio..., nato nell'ottobre del 2015 e abitante, con la madre della detenuta, presso la cugina della XX, che adesso ospiterebbe anche la detenuta stessa in un appartamento regolarmente occupato;

considerato che tale relazione valorizza il senso del ruolo genitoriale della XX, le sue buone risorse, il riconoscimento di responsabilità assunto rispetto alla commissione dei reati, il successivo lavoro in carcere; tutto l'insieme di prospettazioni future che appare utile consentire e anzi incentivare;

considerato poi che la contingenza sanitaria legata al pericolo di diffusione del Covid 19 impone di adeguare la decisione specifica alla situazione concreta e, nel favorire il ripristino della normale relazione familiare e affettiva con il bambino, attribuire all'espiazione della pena in regime detentivo il significato di extrema ratio che le è proprio;

considerato dunque che la situazione soggettiva della persona, rafforzata tanto più dalla precaria quotidianità legata alla diffusione del Covid 19, rafforza e sostiene – ove fosse mai necessario – quanto sopra espresso;

ritenuto che occorre provvedere in via d'urgenza, stante la situazione sanitaria della persona e l'evidenza della complessa situazione detentiva in cui il pericolo di diffusione del contagio è un dato allarmante;

verificata la disponibilità del domicilio indicato come in atti;

ritenuto di accogliere l'istanza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di detenzione domiciliare in via provvisoria come da prescrizioni di seguito e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per competenza e impone a XX le seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) **rapporti con gli uffici e i servizi:** la condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E competente telefonando, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;
- 2) **dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in ... e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora. **Si intende che gli spostamenti orari sono autorizzati per il periodo ordinario e non per quello attuale, in quanto a seguito del pericolo da contagio del Covid 19 nessuno è autorizzato a spostamenti che non siano urgenti ed eccezionali. Lo stesso vale per XX, che dunque non potrà, finchè dura l'emergenza sanitaria e le regole vigenti, mai uscire dal domicilio, salvo esigenze urgentissime nell'orario indicato e preavvertendo le Forze dell'Ordine competenti al controllo;**
- 3) **condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;
- 4) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo esponano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 5) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
- 6) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 7) **riparazione del danno da reato:** dovrà adoperarsi per quanto possibile al risarcimento del danno provocato alla vittima del reato da lui commesso e/o alla riparazione dello stesso, secondo le modalità concordate con l'U.E.P.E.;
- 8) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 9) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, 10.4.2020

*Il Magistrato di Sorveglianza
Giovanna Di Rosa*

N. SIUS 2020 /9025



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Doc. D
1.266/STPA

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta dal difensore di
il 1942, attualmente detenuto presso la CR di Opera, in espiazione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo;
decorrenza pena: 20.06.2006
fine pena: 12.03.2021

OSSERVA

sta espiando una condanna della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile il 12.11.2012, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. ed estorsione continuata in concorso, per fatti commessi sino al 2006.

Dalla relazione sanitaria del 7 aprile 2020, risulta che il detenuto, di anni 78, riporta in anamnesi ipertensione arteriosa in terapia, ateromatosi carotidea con stenosi della carotide interna sinistra del 40% non emodinamicamente significativa, ipercolesterolemia; nel 2013 sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma stenotante del colon e successiva chemioterapia adiuvante, attualmente in follow-up oncologico a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali; pregresso intervento di aneurismectomia aorto bisiliaca; BPCO in ex fumatore; presenza di laparocele addominale.

Questo il quadro clinico, ritiene il decidente che, in considerazione dell'età avanzata del soggetto e della presenza di importanti problematiche di salute, con particolare riguardo alle patologie di natura oncologica e cardiaca, vi siano nell'attualità i presupposti per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.147 co 1 n. 2 c.p. , anche tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio – indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere - che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse.

Siffatta situazione facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 684 co 2 c.p.p., in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

Ritenuto che la gravità dei reati in esecuzione e la elevata caratura criminale del condannato impongano che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter OP, al fine di salvaguardare, nel contempo le esigenze di cura del soggetto e le esigenze di tutela della collettività; a tale riguardo, considerato il non lontano fine pena a fronte di una lunga carcerazione, l'esistenza di riferimenti famigliari, l'età e il compromesso quadro clinico del condannato, deve ragionevolmente escludersi il pericolo di fuga o di reiterazione dei reati.

Rilevata l'esistenza di un domicilio idoneo e disponibile, come riscontrato dalla Questura di Palermo. Commissariato di PS San Lorenzo, nella nota del 17.04.2020;

PQM

Ritenuta la propria competenza,

Visti gli artt. 147 c.p., 684 co 2 c.p.p., 47 ter comma 1 ter O.P.

DISPONE

Il differimento della pena di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo nelle forme della detenzione domiciliare, nei confronti di
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione competente oltre che all'interessato.

DISPONE L'ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SINO ALL'IMBARCO AEREO.

Dispone la trasmissione degli atti al TS di Milano per il seguito di competenza.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Palermo;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della misura, che dovrà svolgersi secondo le seguenti

PRESCRIZIONI

1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza e dimesso dall'Istituto, dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Palermo, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) dimora e territorio: Dovrà fissare la propria dimora in

e non potrà lasciare detto domicilio,

salva autorizzazione della AG e salvo quanto previsto ai punti seguenti.

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO.

competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche; anche nell'ambito territoriale sopra indicato sub 2), egli dovrà comunque rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative e regionali ed ogni altra indicazione relativa all'attuale emergenza sanitaria, lasciando il domicilio solo se strettamente necessario e solo per gli scopi indicati dai provvedimenti sanitari; in mancanza sarà responsabile come tutti i cittadini della violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e potrà subire anche sanzioni amministrative pecuniarie;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) lavoro e assistenza familiare: dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

8) riparazione del danno da reato: dovrà adoperarsi per quanto possibile al risarcimento del danno provocato alle vittime dei reati e/o alla riparazione dello stesso, secondo le modalità concordate con l'U.E.P.E.;

9) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

10) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 20 aprile 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Gloria Gambitta

